This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 097 726 327

HARVARD LAW LIBRARY

Received Mar 5. 1925.

E. ANTONIBON

STUDI

SULLA

LEGISLAZIONE DECEMVIRALE

FRATELLI BOCCA

Librai di S. M. il Re d'Italia

ROMA
Corso, 216

TORINO
Via Carlo Alberto, 3

FIRENZE
Via Cerretani, 8

DEPOSITI

PALERMO MESSINA CATANIA

1895

Italy

For TX
A 6352

Proprietà Letteraria

MAR 5 1925

Torino, 1895 — Tip. Succ. A. Baglione — Via Ormea, 3.

A MIO FRATELLO

Carissimo,

Con animo riconoscente ho affidato agli intelligenti Editori Signori FRATELLI BOCCA *questo mio lavoro, frutto di studi giovanili. Con animo lieto io lo dedico a Te, che mi fosti sempre, nella vita, di nobile esempio.*

Poichè gli elementi di questo libro erano già raccolti da molto tempo, non mi parve del tutto inutile riordinarli in un volume, che potesse essere contributo allo studio di una Legislazione, che si può chiamare il fondamento delle legislazioni di tutti i paesi civili.

Nell'adempimento del mio compito ho cercato di essere il più completo possibile. Certo, se qualche volta ho mancato, l'intelligenza non sarà stata pari alla buona volontà.

Tu, che mi ami, accetta la dedica di questo libro, come tenue tributo di affetto immutabile.

Bassano, Maggio 1895.

TUO EUGENIO.

DELL'INFLUENZA GRECA

SULLE LEGGI DELLE XII TAVOLE

La questione — I due punti di essa — Scrittori che se ne occuparono e loro distinzione.

La storia racconta che il Senato Romano, quando fu costretto a cedere alle istanze giustissime della plebe, la quale chiedeva la compilazione di un corpo di leggi, dette poi delle XII Tavole, scelse alcuni cittadini dell'ordine senatorio e li spedì in varie città della Grecia, perchè istudiassero e raccogliessero le migliori leggi ivi promulgate.

Ognuno ha sentito raccontare che questa legazione fu eseguita, che le città della Grecia furono visitate e che di là gli ambasciatori romani trasportarono a Roma le leggi, che avevano raccolte. Ognuno vi ha prestato fede sia perchè il racconto non pareva un paradosso tale da obbligarlo a dubitare, sia perchè gli antichi scrittori e gli storici più famosi concordemente lo ammettevano.

Nel secolo scorso il Vico, per primo, volle invece scoprire in questa narrazione una favola e tentò sostenere, con abuso di critica, che questa legazione non fu altro, se non una dolosa illusione del Senato per ingannare e tenere a bada la plebe e che le XII Tavole altro non sono che un complesso di precetti tolti dalle

antiche leggi dei Re, dagli usi e consuetudini vigenti presso i Romani, e dalle leggi ed usi particolari dei popoli del Lazio (1).

L'opinione del Vico fu sostenuta da alcuni, combattuta da altri, e si impegnò una disputa, che, ancora oggi, non si può dire finita.

Tanta è la varietà dei pareri degli storici, così grande la distanza fra il Vico che scrive [*De constantia Philologiae*]: « omnis Romana magnitudo ex romana virtute orta » e il Preller, il quale afferma [*Les Dieux de l'ancienne Rôme*] « nulla di proprio aver creato Roma », che l'animo di chi si metta a studiare la questione, cercando avidamente il vero, viene afflitto dal dubbio e dispererebbe della verità, se la sana e giusta critica non venisse in suo soccorso.

A chi ben esamini la questione, chiaro apparirà come due sieno i punti di essa: *La Legazione* cioè e *La Fonte*, a cui venne attinta la legge decemvirale.

Tratteremo separatamente l'uno e l'altro, notando prima gli scrittori, che si occuparono dell'argomento, sia in trattati speciali, sia nelle loro opere generali.

Nel far precedere quest'elenco divideremo gli scrittori in tre classi, e cioè: coloro, che negano ogni influenza greca sulla legislazione decemvirale; coloro, che sostengono essere le XII Tavole una copia delle leggi soloniche; coloro, infine, che, tenendo una via di mezzo, affermano essere la legislazione decemvirale un assieme di leggi greche e romane.

Alla prima appartengono:

Vico — *De Constantia Philologiae*, cap. 35 e 36 — *Scienza Nuova*, I, 92.

---

(1) Vedremo in seguito quanto il Vico sia stato coerente alla sua opinione. Cfr. il capit. *La Legazione*.

Bonamy — *Memoires de l'Academie des inscript. et bell. lett.*, vol. XII, ann. 1734-36-37.

Gibbon — *History of the Decline and Fall of the Romam empire,* cap. 44.

Duni — *Origine e progressi del cittadino e del governo civile di Roma*, lib. II, cap. 2°.

Tommasio — *Dissert. Acad.* — *De juris rom. Thes. secund.*, pag. 158 e segg.

Macieowschy — *Legum Solonis et decemviralium comparatio*, nel programma del Liceo di Varsavia, 1819 — *Principia juris.*

Lelièvre — *Commentatio antiquaria XII tabul.* Lovanii, 1827.

Ganassoni — *Ricerche intorno all'opinione di Livio*, ecc. — nel tomo 49 degli opuscoli del Calogera.

Ambrosoli — *Antologia di Firenze*, vol. X, 1823, maggio, p. 92.

Ortolan — *Histoire de la Legisl. Rom.*

Lange — *Römische Geschichte.*

Niebhur — *Historia Rom.*, III, p. 404 e segg.

Vannucci — *Storia di Roma,* vol. II.

Mommsen — *Storia Romana*, vol. I.

Questi scrittori ammettono che una Commissione andasse in Grecia, ma sostengono però essere fondamento delle XII Tavole il diritto romano, il quale andò formandosi man mano che la civiltà di Roma progrediva.

Le relazioni con le nazioni straniere e l'influenza che il nome di Atene doveva esercitare in Roma non possono indurre a sostenere che le XII Tavole siano greche « non potendo esser mai balzata nella testa di alcuno l'idea di cambiare il diritto civile d'un popolo civile dietro un modello straniero » [Niebhur]. « Il diritto civile si fondò sull'antico costume, riprodusse la costituzione preesistente delle famiglie, della proprietà, del credito, delle obbligazioni e convenzioni fra i cittadini ».

[VANNUCCI] « non cambiò nulla e tutta la sua novità consistette nell'obbligo imposto ai Consoli di amministrare la giustizia dietro norme prestabilite dalla legge e rese di pubblica ragione ». [MOMMSEN].

L'opinione del Niebhur, Vannucci, Mommsen è anche quella del Roulez, Jhne, Serafini, Landucci, Padeletti.

Alla seconda classe appartengono:

P. GRANDI (sotto il nome di Bartolo Luccaberta), *Nuova disamina*, ecc. c. 4, § 9.

BOUCHAUD — *Commentaire sur la loi des XII Tables.*

DAMIANI — *Difesa intorno alle leggi greche venute in Roma.* Nap., 1736.

LAMI — *Note al « Solon » del Meursio.*

GANDINI — *Edictum perpetuum.* Parmae, 1782.

STRAMIGIOLI — *Dissertazioni intorno al trasporto delle romane leggi delle XII tavole dalla Grecia.*, Nap. 1791.

EVERARDO OTT. — *Praef. ad tom. III thesaur. jur. Rom.*

SCHOMBERG — *Compendio storico e cronologico del diritto rom. 1792.* Trad. ital. Milano, 1856.

TERRASSON — *Histoire de la jurisprudence* p. 77 e segg.

RICCI — *Intorno l'origine delle leggi delle XII Tavole, nelle « Memorie romane di antichità »*, 1826, Tomo III.

BOULAGE — *Sur la loi des douze Tables.* Paris, 1822.

COSMAN — *De origine et fontibus XII Tab.* Amsterdam, 1829.

GRATAMA — *De Hermodoro Ephesio, vero XII Tab. auctore* — Gronigae, 1817.

CIAMPI — *Novum examen loci liviani de legatis Romanorum Athenas missis.* Vilnae, 1821.

VALERIANI — *Le leggi delle XII Tavole esaminate*, 1839.

LIPSIUS — *Leges reg.*, ecc., vol. IV.

RITTER — *Hist. civil. di Heinec,*

per tacere di molti e molti altri, i quali, seguendo il racconto degli antichi storici non sono neppure discesi a rammentare il sistema di Vico, come Giuseppe Aurelio

nella sua *Respub. jurisconsult.*, Nap., 1752, pag. 236 — HEINECC., *Hist. jur.*, lib. I, cap. 2, §§ 24, 25 — BACH, *Hist. jurisprud. Rom.*, lib. I, cap. 2, §§ 4, 5 — BRUNI, *Dissert. juris civ.* — BRUNQUELL, POTHIER, ecc., ecc.

Alla terza classe appartengono:

BETOLINI — *Storia Rom.*

HOFMANN — *Hist. juris rom.*

SCHWEGLER — *Hist. rom.*

PUCTHA — *Istit. di dir. rom.*

MAYNZ — RUDDORF, ecc., ecc.

I.

LA LEGAZIONE

Nostro còmpito — Gli antichi scrittori e loro inesattezza nei particolari — Il Vico — Critica dei suoi argomenti — Tucidide e Floro falsamente interpretati — La scorta di Cicerone — Giovanni Lami — L'efesino Ermodoro — Il silenzio di Cicerone — Il Ganassoni — Il Gibbon — Critica di altre obbiezioni — Dove andò la legazione.

Un illustre giurista moderno ha detto che sarebbe un voler diffondere un pirronismo vergognoso ed avvilire la storia alla condizione di romanzo qualora si volesse negare la legazione romana nella Grecia. — Ed infatti le prove che abbiamo sono tali e tante, che fa meraviglia il vedere come il Vico ed alcuni anche fra i più moderni scrittori l'abbiano tacciata di favola. — Le notizie che abbiamo sulla ambascieria sono incontestabili, nè furono respinte dai critici i meno rispettosi verso la tradizione, come il Niebhur, il Mommsen, il Lange. — Il corredo poi di alcune circostanze, che presso alcuno tra gli scrittori antichi accompagnano questo fatto, viene vieppiù maggiormente a raffermarlo.

Non pretendiamo già di risuscitare qui il dibattito; nostro intento sarà quello di tracciare la storia della questione, riassumendo brevemente gli argomenti degli avversari.

Tale il modesto nostro còmpito, che non crediamo sarà del tutto vano.

Prima di tutto, quale fu l'opinione degli antichi? — Essi nel racconto del fatto furono concordi, non lo furono nei particolari; così che fu questa loro incertezza che generò la questione dell'origine delle leggi decemvirali [Cfr. Pescatori, *La legislazione decemvirale*].

La missione in Grecia è da tutti affermata, e Livio e Dionigi ci riferiscono perfino i nomi dei tre legati, nè a noi è lecito in alcun modo dubitarne. — Havvi un solo passo degli storici antichi che contraddica alla tradizione?

Livio, III, 13, 31, 32, 33, 34; Dionigi [X, 1]; Aurelio V. [*De illustribus vir.*, c. 2 in Virginio]; Dione Cassio [lib. 43]; Floro [lib. I, cap. 24]; P. Diacono [*Hist. Mixel.*, lib. 1]; Ammiano Marcellino [lib. 22. cap. ult.]; Strabone [lib. 14]; Giustiniano [*Inst.*, lib. 1, tit. 2]; Zonara [VII, 18]; Pomponio [leg. 2, *de orig. jur.*]; Orosio [11, 13]; Cassiodoro [*Chron.*]; Isiodoro [*Orig.*, 1]; Symmaco [*Epist.* III, 11]; Servio [*ad vers.* 695, lib. 7°]; S. Agostino [*De civ. Dei,* II, 16]; A. Gellio [XI], hanno concordemente tramandato il fatto di quella legazione. — Le poche incertezze che si incontrano nel racconto degli storici riguardano i particolari della spedizione ed appariscono dai passi seguenti:

Giustiniano, *Instit.*, § 10..... « Origo ab institutis duarum civitatum, Athenarum scilicet et Lacaedemonis, fluxisse videtur ».

Ammian. Marcell., XVI, 5..... « legibus, quas ex rhetris Lycurgi et axonibus Romam translatas diuque observatas et senescentes paullatim reparavit Sulla dictator ».

Ibid., XXII, 16..... « Solon..... romano quoque iure maximum firmamentum ».

Aurel. Vittore, *De vir. ill.*, 21..... « decemviros legibus scribundis creavit qui eas ex libris Solonis translatas, duodecim tabulis exposuerunt ».

SIMMACO, *Epist.* III, 11..... « Leges de Lare Lycurgi et Solonis sumpseramus ».

SERVIO, *Comm. a Vergil.*, VII, 695... « nam ab Atheniensibus decem habuerant tabulas ».

PAOLO OROSIO dice che i legati furono inviati « propter Solonis leges deferendas..... constituendarum legum Atticarum gratia ».

CASSIODORO, *Cron.*: « His consulibus legati Athenas missi ad leges describendas ».

JOHANN. LYDUS, *De magistrat.*, I, 42: « μετὰ τῶν δώδεκα δέλτων καὶ τὸν περὶ ἀσωτίας νόμον παρὰ Κορινθίων πάλαι τεθέντα γράφαι Ῥωμαίους.

JUL. FLORUS, 1, 17: « Adlatas a Graecia leges decem principes lecti, iubente populo, conscripserunt ».

EUSEBIO, *Cron.*, II, 104: « Νόμους ἐκ τῆς Ἑλλάδος Ῥωμαῖοι μετεστείλαντο, ἀφ' ὧν τὰς δώδεκα δέλτους συνέθηκαν ».

ISIDORO, *Orig.*, V, 13: « Decemviros legibus scribendis creavit, qui leges ex libris Solonis in latinum sermonem translatas duodecim tabulis exposuerunt ». — Cfr. S. AGOSTINO, *De civ. Dei,* II; JOH. LYDUS, I, 31; ARRIANO, 33, 5; ZONARA, VII, 18; OROSIO, II, 13, 1; DIONE CASSIO, X, 55.

Dai passi citati apparisce come tutti siano d'accordo sul fatto della legazione, e come poco differiscano in ciò che riguarda i particolari di essa.

« Una ragione dell'incertezza » scrive il professor Pescatori « si potrebbe avere in questo: Al tempo degli imperatori, quando la giurisprudenza romana ebbe sempre maggiore cognizione del diritto greco, i giuristi latini, vedendo che alcune leggi di Solone e di Licurgo o Corinzie si trovavano nelle XII Tavole, misero in voga l'erronea opinione che le leggi decemvirali fossero del tutto tolte dalle leggi o di Solone, o di Licurgo, o di Grecia, o della Magna Grecia. — E questa incertezza originò poi le tante e così diverse opinioni degli storici

moderni intorno alla influenza esercitata dal diritto greco sul romano.

Orbene, il fatto della legazione ammesso dagli antichi storici, viene smentito dal Vico [*Principii di una Scienza Nuova*, cap. II; *De Constantia Philologiae*, cap. 35]. — Tre principalmente sono i motivi principali su cui egli si appoggia, vale a dire: 1° La difficoltà di avere notizia in Roma della promulgazione delle leggi della Grecia; 2° La difficoltà di eseguire l'ambasciata in paesi stranieri; 3° La difficoltà di intendere la lingua in cui erano scritte le leggi che si andavano a ricercare. — Di questi argomenti ci occuperemo in seguito. — Osserviamo ora come il Vico stesso, non potendo non sentire la forza dell'autorità degli storici e la debolezza de' suoi argomenti, si sia appigliato ad un partito in verità molto meschino. — « La legazione, egli scrive, è vero che fu decretata, ma pel solo fine d'ingannare e tenere a bada, per tre anni, la plebe, che domandava la compilazione delle leggi. La legazione, sebbene uscisse di Roma sotto il pretesto di andare in Grecia per raccogliere le leggi, non fu eseguita e non vi andò ». — A questo ha condotto un profondo filosofo la falsa gloria di dare una smentita agli storici più accreditati dell'antichità!

Questo ritrovato del Vico, però, non solo si mostra inverosimile per la morale impossibilità di riuscire, ma incontra tutte quelle difficoltà, per evitare le quali fu dal Vico immaginato.

Ed, in primo luogo, come si è potuto tenere occulto alla plebe ed ai suoi tribuni un simile inganno? Erano forse i plebei ed i loro tribuni così ciechi che si potesse dar loro agevolmente ed impunemente ad intendere qualunque cosa? — Ed, in un affare, in cui la plebe ed i tribuni riponevano tanta importanza, qual'era quello della compilazione delle leggi; in un affare, in cui la plebe

era riuscita a dispetto del Senato, nel quale sapeva di avere un avversario; in un affare di tal genere si deve credere che la plebe fosse così infingarda da lasciarsi addormentare da buone parole senza tener sempre gli occhi vigili sul come andavano le cose e sulle mire di coloro, che doveva riguardare come contrari all'adempimento de'suoi desiderii? Non si può immaginare tanta melensaggine nella plebe e ne' suoi tribuni, a cui la storia attribuisce ben tutt'altro carattere!

A ciò si aggiunga la ristrettezza dei confini della Repubblica all'epoca di cui parliamo. — Il Vico [Sall., *pr. S. Agost.*] dice che il popolo romano sotto i Re fece « dugencinquant' anni di guerre, e manumise da ben venti e più popoli, ma non distese più di venti miglia, assai più brevi delle nostre, l'imperio ». — A questo aggiungeremo pure tutto quello che fu conquistato dopo l'espulsione dei Tarquini fino al decreto dell'ambasciata in Grecia, e si vedrà che i confini di quella Repubblica erano così angusti da « rovesciare nella nostra mente », come scrive il Vico « tutte le idee magnifiche de' principii di Roma ».

Ora in tanta ristrettezza di confini come si potrà credere che il Senato potesse per tanto tempo tenere occulti gli ambasciatori agli occhi della plebe e dei suoi tribuni? — E perchè il Vico ricorse a questa frode? Non si avvide egli, che per sostenerla si incontravano quelle stesse difficoltà suaccennate le quali lo avevano trattenuto dal prestar fede all'ambasciata? Egli dice: la legazione non si poteva effettuare:

1° Per la difficoltà di avere in Roma notizia della promulgazione delle leggi della Grecia. Orbene, se il Senato, per deludere la plebe, finse di fare eseguire una legazione per raccogliere le leggi della Grecia, bisogna pur convenire che in Roma si sapesse che queste leggi esistevano. Che se ciò non si fosse potuto sapere [come

pretende il Vico] non si sarebbe neppur potuto illudere la plebe colla supposizione di mandare ambasciatori a raccoglierle;

2° Per la difficoltà di eseguire l'ambasciata in paesi stranieri. Se l'esecuzione di questa ambasciata per paesi non conosciuti presentava gravissime difficoltà vogliamo credere che queste difficoltà si siano manifestate anche allorquando si trattò di spedire gli ambasciatori.

E se esse, come vuole il Vico, erano insormontabili per eseguire l'ambasciata, erano ugualmente tali per approvarne il progetto. O bisogna credere che i Romani di quei tempi fossero del tutto ciechi per decretare una cosa che era impossibile ad eseguirsi, o bisogna confessare che la stessa difficoltà che si opponeva all'esecuzione dell'ambasciata, dovette necessariamente frapporsi a sanzionarla.

3° Anche per ciò che riguarda l'intelligenza della lingua greca vale lo stesso ragionamento; poichè quello stesso motivo che avrebbe resa inutile la legazione, ne rendeva, in modo eguale, inutile il decreto. Per cui se l'ignoranza di quella lingua dovesse far credere una menzogna il racconto dell'ambasciata, dovrebbe far credere altresì inverosimile che essa si proponesse e si approvasse dai Romani.

Dunque o degli argomenti del Vico non si deve far conto o essi stessi si ritorcono contro il sistema da lui inventato.

Vediamo, in ogni modo, la bontà di questi argomenti.

Chi non sa, si dice, che la Repubblica romana all'epoca della promulgazione delle XII Tavole trovavasi ristretta fra così limitati confini che appena era conosciuta dalle popolazioni poco da lei distanti? — Quando infatti i Romani spedirono i propri ambasciatori ai Tarentini, il che avvenne ben circa 172 anni dopo la pubblicazione di quelle leggi, non erano conosciuti da questi

popoli e ne rimasero gravemente oltraggiati [Floro, *Hist. rom.*, I, 18]. — Chi non sa che in quei tempi le nazioni, eccezion fatta per le marittime, in grazia della navigazione e del commercio, vivevano così sconosciute l'una verso l'altra che lo stesso Tucidide [I, 2, cfr. Vico, *Principii Scienza Nuova*, pag. 10, 35 e cap. II, pag. 87, 7ª ediz., Nap. 1817] afferma che i Greci del suo tempo nulla seppero dell'antichità loro proprie?

Chi non sa che questa reciproca ignoranza de' popoli deriva dall'avere le nazioni lungo tempo ritenuto molto della loro selvaggia origine e dall'essere state abituate a non uscire dai loro confini? Come potè, dunque, Roma aver cognizione dei Greci che appena si conoscevano fra loro? Come potè sapere che in Grecia fossero state promulgate savie legislazioni, dalle quali si sarebbe potuto trarre buon partito per la compilazione delle leggi romane? Come potè pensare a spedire cittadini in regioni straniere quando non era conosciuta nè rispettata neppure in Italia da' popoli ad essa non molto lontani? — A dire il vero l'argomento è tale da illudere facilmente chi non esaminasse bene la questione.

Si invoca l'autorità di Tucidide e di Floro? — Orbene, prima di tutto, liberiamoci dall'impaccio di questa autorità, di cui manifestamente si abusa.

Tucidide non ha mai asserito ciò che gli si vorrebbe far asserire dal Vico, il quale colla sua maniera tenta nientemeno di farci credere di aver dato una fedele versione delle parole di questo storico.

Tucidide sul principio della sua storia ci fa sapere che le notizie storiche dei Greci che lo precedettero non erano scevre dal favoloso e talvolta erano dettate più dallo spirito di parte che dall'amore della verità, ma non dice mai che i padri dei Greci de' suoi tempi non sapessero *nulla* delle antichità loro proprie. Ma quand'anche egli asserisse ciò, in quanto alle nazioni

greche de' suoi tempi, le quali erano sicuramente più colte di quello che lo fossero i Romani quando si pubblicarono le XII Tavole, come si può indurre che in quei tempi le nazioni greche non si conoscevano vicendevolmente, non erano mai uscite dai loro confini e ritenevano molto dell'origine loro selvaggia? L'induzione sarebbe in contraddizione con quanto narra Tucidide, perchè basta leggere il primo libro delle sue storie per convincersi che egli aveva ben tutt'altra opinione sui costumi e sull'indole dei Greci che vivevano all'età di suo padre. Egli infatti narra di varie coalizioni fatte tra loro, di molte spedizioni eseguite fuori dei confini e di molte colonie stabilite, fin poco dopo la guerra di Troia, non solo nel continente della Grecia e nelle isole ad essa vicine, ma ben anche nella Sicilia ed in Italia. Inoltre ci narra che, fino dai tempi i più antichi, coloro che, essendo giunti a grande potenza, erano poi costretti ad abbandonare il paese o per sfortuna d'anni o per sedizione, si ricoveravano presso gli Ateniesi, dai quali ricevevano i diritti di cittadinanza, ed in tal maniera fino dai tempi i più remoti, la città di Atene era divenuta popolatissima. Ed inoltre che, dopo i tempi più antichi, gli Ateniesi per primi incominciarono ad incivilirsi, perchè deposte le armi ed adottando un' più elegante modo di vestire si diedero ad una vita più allegra e più gioconda [Tucidide, I, 2, 6, 12, ecc., e sparsamente in tutto il primo libro delle sue Storie]. Dunque, secondo Tucidide, anche gli antichi Greci uscivano dai loro confini, si conoscevano scambievolmente, accoglievano i forestieri facendoli cittadini ed introducevano il lusso e la mollezza nei loro costumi. Dunque Tucidide non fa dei Greci, che lo precedettero di una età, tante riunioni di selvaggi.

Ma facciasi pur dire a Tucidide ciò che si vuole, è un fatto certo che innanzi a lui aveva scritto la sua

storia Erodoto, e la storia di Erodoto fa conoscere che i Greci, in quanto alle proprie antichità, sapevano qualche cosa al di là degli avvenimenti accaduti al tempo de' padri di coloro, che vivevano quando scrisse Tucidide. Ed è pure un fatto che prima di Erodoto avevano scritto storie nella Grecia Cadmo, Ferecide, i due Ellenici, Acusilao ed Ecateo, di cui il tempo non ci ha conservato che i nomi. — Ora, se pure si voglia negare a costoro il nome di storici, e si voglia dare quello di novellieri, tuttavia è certo che i genitori e gli avi di Tucidide sapevano qualche cosa di più di quello che si vorrebbe, ch'egli ci avesse narrato.

L'induzione poi del Vico è inoltre del tutto inconciliabile con fatti certissimi e indubitati. — Tralasciando pure di dire come la maggior parte delle nazioni greche erano marittime, il che ci attesta Omero [*Iliade*, II], dove ci fa conoscere che le nazioni, le cui armate si erano unite per combattere Troia, si portarono a questa città sulle proprie loro navi e Cicerone [*De Rep.*, II, 4] ove afferma che tutti i popoli Greci, tranne pochi, erano marittimi, per cui, in vista della navigazione e del commercio, lo stesso Vico è obbligato a confessare che il suo argomento non ha alcuna virtù [*Scienza Nuova*, cap. II, cor. 7°, pag. 87, ed. Nap. 1817], basterà solo osservare come, all'epoca in cui Omero scriveva, i popoli della Grecia si conoscevano scambievolmente e in modo che si credettero capaci di avere, tanto tempo innanzi, stretto una lega così formidabile a vendetta di un comune alleato [cfr. *Iliade*].

Prima inoltre di asserire che poco prima di Tucidide i Greci conservavano un'indole selvaggia, bisognava rammentare che Omero ed Esiodo avevano già da vari secoli cantato i loro versi e quindi persuadersi se poteva essere una nazione barbara e selvaggia quella in cui la poesia era giunta a sì alto grado di perfezione. — Bi-

sognava rammentare che Pindaro aveva già sfidato colla sua musa tutti gli sforzi delle più colte e civili nazioni; bisognava riflettere che Anacreonte, il poeta più gentile delle grazie e degli amori, aveva già da molti anni cantato le sue odi. — Bisognava rammentare che in Grecia molto prima di Tucidide si scrivevano e si recitavano tragedie quali quelle di Eschilo. — Orbene può considerarsi una nazione che ha dato questi figli, fra quelle che si risentono ancora dell' origine selvaggia ?

Nessuna opposizione più fragile di quella di coloro, i quali sostengono *aver Floro asserito* che i Romani erano ignoti ai Tarentini. Ecco il passo di Floro [lib. 1, cap. 18]..... : « ludos forte celebrabant, quum remigantes littori Romanas classes inde vident, atque hostem rati emigrant sine discrimine insultant: qui autem, aut unde Romani, nec satis norant ». Da questo non risulta altro che, essendo i Tarentini intenti al giuoco, sorsero al grido di navi ignote, non ravvisando sufficientemente nè chi, nè donde venissero. Ciò è ben diverso dall'affermare essere i Romani sconosciuti di nome perfino dai Tarentini.

Ma ammettiamo pure la strana interpretazione: erano già passati due secoli da quando si erano là condotti gli ambasciatori, e qual maraviglia se un popolo di *tanto senno*, che negli annali tenevano memoria d'ogni buffone [Freinsennio, *Suppl. ad Livium,* lib. I, cap. 24], avesse già dimenticata la patria e l'arrivo di tre uomini? — Eliano [Var., *Hist.*, XII, 30] ci descrive gli usi di quel popolo, e ci dice: « Ταραντίνοις ἐν ἔθει ἦν πίνειν μὲν ἐξ ἑωθινοῦ, μεθύειν δὲ περὶ πλήθωσαν ἀγοράν ». Se ciò fosse vero si spiegherebbe assai facilmente il loro contegno verso i Romani. — Pur non insistendo sul racconto di Eliano, è vero non ostante che i Tarentini avrebbero operato da inebbriati e risposto da pazzi, poichè il dire da loro

sconosciuti i Romani era asserire una cosa non solo inverosimile, ma falsa ed assurda.

Inverosimile perchè di quel tempo i Romani avevano di già esteso non poco le loro conquiste, e le loro flotte non solo scorrevano tutto il mar Tirreno, ma si inoltravano bensì nell'Adriatico [Cfr. Vico, *Scienza Nuova*, I, 10]; ed una potenza, le cui navi veleggiavano per tutti i mari che circondano l'Italia, non poteva essere sconosciuta dai Tarentini, la cui città era appunto sul mare. Ma è falsa ed assurda, perchè i Tarentini conobbero e provarono i Romani quando questi, guerreggiando contro i Sanniti, Consoli C. Petelio e Papirio Cursore, loro tolsero Palepoli, non ostante i soccorsi dei Tarentini [Livio, VII, 25, 26, 27], e quando, sotto il consolato di L. P. Filone e P. Cursore, i Tarentini spedirono al campo di Papirio i loro ambasciatori [Livio, IX, 14].

Quale argomento adunque può trarre la buona e sana critica dalla risposta che, molto tempo dopo, si vuole che i Tarentini abbiano dato ai Romani?

Come può giustificarsi inoltre quel passo di Floro stesso, in cui si legge: « ..... allatas a Graecia leges decem principes lecti jubente populo conscrisperant »? [Floro, lib. I, cap. 24].

Quando adunque dagli avversari si invoca l'autorità di Tucidide e di Floro, si risponda pure che Tucidide e Floro essi fraintesero e che della loro autorità manifestamente abusarono.

Seguiamo ora la scorta di Cicerone.

Roma aveva molto tempo innanzi alla promulgazione delle XII Tavole stabilito città e colonie sulla riva del mare. Cicerone, nel lib. II, *De Rep.* [per tacere di Livio, I, 33; Floro, I, 4; S. Aurelio V., *De vir. ill.*, cap. VII; Cassiodoro, *Chron.*, II, ecc.], conferma che Ostia fu fabbricata da Anco Marzio, il quale vi stabilì una colonia. L'avere una città marittima è già molto, a confessione

dello stesso Vico, poichè una città marittima che non potè restare ignota ai Greci, le colonie dei quali occupavano allora gran tratto della parte meridionale d'Italia, somministra per sè stessa tutti i mezzi con cui spiegare come i Romani fossero in grado di sapere che in Grecia erano state pubblicate dolle leggi, e di spedire colà gente onde raccoglierle. Questa osservazione poi acquista maggiore forza se si riflette che Anco Marzio (Cic., *De Repub.*) « *sylvas maritimas omnes publicavit* », e se si voglia prestar fede a quello che narra Aurelio Vittore (*De vir. illustr.*, cap. VIII), che cioè queste boscaglie furono da Anco Marzio pubblicate « ad usum navium ». Imperciocchè questo sarebbe grave argomento per dire che se i Romani ebbero navi fino dai tempi di Anco Marzio, ben potevano al tempo dei Decemviri, col mezzo della navigazione, aver conoscenza delle civili istituzioni della Grecia ed essere in grado d'inviare uomini per esaminarle, raccoglierle e trasportarle in patria. La qual opinione si rafforza ancora di più per quello che narra Cicerone di Tarquinio il Superbo, ultimo re di Roma. Dopo averci detto infatti che « maxima auri argentique praeda locupletatus est », termina coll'asserire (*De Repub.*, II, 24): « dona magnifica quasi libamenta praedarum Delphos ad Apollinem misit ». Orbene, come può darsi che si creda impossibile al tempo dei Decemviri una spedizione in Atene, quando si crede vera una spedizione in Delfo ai tempi di Tarquinio il Superbo? E se questa spedizione fu vera, perchè mai andiamo a martoriare il nostro spirito per credere inverosimile ed impossibile una spedizione avvenuta tanti anni dopo e affermata da tanti storici?

Nè questo è tutto. — Che i Romani, prima della promulgazione delle leggi delle XII Tavole, avessero cognizione della Grecia, ne fa fede Cicerone (*De Rep.*, II, 28), quando ci racconta avere i Romani scelto il

vocabolo « Senato » ad imitazione di Licurgo, il quale volle che nella Repubblica Spartana si chiamassero vecchi coloro « quos penes summam consilii voluit esse ». Dopo di avere riportata su ciò la disposizione di Licurgo, dice: « Ex quo nostri idem illud sequuti, atque interpretati quos senes ille appellavit, nominaverunt Senatum ». — Ora, se Cicerone fu persuaso che il vocabolo « Senato » derivasse da una imitazione e da una interpretazione di una legge di Licurgo, dovette necessariamente esser convinto che delle leggi di Licurgo in Roma si avesse cognizione fino da quei tempi remoti. Dopo tutto ciò, credo che si possa solo con meraviglia riflettere col Vico che, di quei tempi, non si sia potuto dai Romani conoscere la lingua dei Greci, e che perciò sarebbe stata ridicola l'ambasciata, perchè nè gli ambasciatori avrebbero capito le leggi che andavano a raccogliere, nè i Romani le avrebbero capite dopo essere state loro portate.

Quanti dubbi non si possono suscitare contro queste riflessioni? E in primo luogo, se il fatto della legazione in Atene è un fatto vero, come potremo noi credere che i Romani fossero così ciechi da spedire un'ambascieria, quando non fossero stati in grado d'intendere il linguaggio dei popoli, ai quali la spedivano? — Basterebbe, dunque, il solo fatto dell'ambasciata per togliere tutta l'efficacia a questo argomento.

Ma v'ha di più. — Qualora fosse vera la storia di Demarato, padre di Tarquinio Prisco, uno dei Re di Roma, avremmo già assai per spiegare la conoscenza della lingua greca in questa città. Infatti se, come affermano Cicerone (*De Rep.*, II, 19), T. Livio (I, 34), Demarato fu di Corinto, e fuggendo la tirannide di Cipselo, venne a fermarsi fra i Tarquini; se presso di loro si ammogliò ed ebbe due figli, i quali furono da lui istruiti secondo l'insegnamento dei Greci; se uno di questi figli così

istruiti giunse ad essere Re di Roma, in verità non si può capire come si possa ritenere per impossibile che i Romani ignorassero la lingua greca. — E con ciò non intendiamo che quel Re si sia occupato nel fare il maestro del greco idioma, sebbene tale esercizio non offendesse in quei tempi la maestà, e sebbene Cicerone (*De Repub.*, II, 21) ci attesti che Tarquinio fu il maestro di Servio, il quale poi gli successe nel trono « ... itaque Tarquinius, qui admodum parvos tum haberet liberos, sic Servium diligebat, ut is eius vulgo haberetur filius: atque eum, summo studio, omnibus artibus quas ipse didicerat, ad exquisitissimam graecorum consuetudinem erudiit ».

Non insistiamo però su questo argomento, perchè non è certo presso gli antichi storici che Tarquinio Prisco fosse figlio di un profugo da Corinto; e Cicerone stesso nei libri *Della Repubblica* non lo afferma con sicurezza [11, 19], sebbene non ne dubiti nelle « Questioni Tusculane » [*Quest.*, V, 37 « ...Demaratus quidem Tarquinii Regis nostri pater, tyrannum Cypselum quod ferre non poterat, fugit Tarquinos Corintho, et ibi suas fortunas constituit, ac liberos procreavit »].

Osserviamo solo come Cicerone, all'epoca di questo Re, ci narra che le arti e le discipline cominciarono a far passaggio dalla Grecia in Roma « ..... influxit enim non tenuis quidam e Graecia rivulus in hanc urbem sed abundantissimus amnis illarum disciplinarum et artium ». — Ora, se fin da questa epoca trascorse dalla Grecia un fiume abbondantissimo, per usare l'enfatica frase di Cicerone, di quelle arti e discipline, sembra del tutto impossibile che fra queste due nazioni non vi fosse conoscenza di lingua.

Ma facendo pur grazia di tutto questo, abbiamo già veduto che fin dai tempi di Anco Marzio era stata edificata la città di Ostia sulla riva del mare all'imboc-

catura del Tevere. Questa città marittima in potere di Roma, in un tempo, in cui una grande parte dell'Italia meridionale era abitata dalle colonie greche somministra mezzi più che sufficienti a persuadere non essere stato nè impossibile, nè difficile l'aversi in Roma conoscenza dell'idioma greco.

Ma, tralasciando anche questo, qual'altra lingua se non appunto la greca si parlava, quasi direi, ai confini della Repubblica romana? La Magna Grecia era in Italia, a poche miglia da Roma, e fra due popoli così vicini vogliamo noi credere impossibile che l'uno non potesse essere istruito nel linguaggio dell'altro?

Giovanni Lami nella sua Nota al Solon del Meursio [vol. II] combatte il Vico più con improperi che con valide ragioni. Egli nega che si ignorasse in Roma la lingua greca coll'autorità di Solino che mostra piena l'Italia di nomi greci. Buon argomento si potrebbe rispondere se poi si dimostrava che coi nomi ne era durata l'intelligenza. E si poteva dimostrarlo perchè Cicerone ci narra di avere trovato avanzi certi di massime scritte in greco [Cfr. *Tusculane*, lib. 4, cap. 1, 2]. Infatti sotto il consolato di P. Cornelio e di M. Bebio, si dissotterrarono nel Gianicolo due arche con iscrizioni greche e latine. In una vi era stato il cadavere di Numa, nell'altra quattordici libri da lui scritti, sette latini « De jure pontificio » e sette greci « De disciplina sapientiae ». — Si decretò dal Senato che il pretore li esaminasse, ma riferendo egli che potevano recar danno alla religione, vennero dati alle fiamme, come si narra concordemente da Livio, lib. 40, cap. 20; da Valerio Massimo, lib. 1, cap. 1; da Plinio, *Hist.*, lib. 13, cap. 1.

Ma in ogni ipotesi, ammettendo anche che Roma ignorasse la Grecia intera, quale argomento si può trarre se ogni dubbio viene sgombrato da Ermodoro?

Da Strabone [XIV, 1, 25 δωκεῖ δ'οὗτος ὁ ἀνὴρ (Ἑρμόδορος) νόμους τινὰς Ῥωμαίωοις σογγράψαι]; da Plinio [Hist., XXXIV, 5, 21,..... « statua fuit et Hermodori Ephesii in Comitio. legum quas decemviri scribebant interpreti, pubblicae dicata »]: da Pomponio [*Dig.*, 1, 2, § 4....« quarum ferendarum [legum duod. tab.] auctorem fuisse decemviris Hermodorum quemdam Ephesium exulantem in Italia, quidam retulerunt. »]. e da altri autori sappiamo che i decemviri furono aiutati nella compilazione delle leggi da quell'Ermodoro d'Efeso, a cui venne perciò innalzata nel Comizio una statua [Cfr. Bywater, *Heracl. Ephesii reliquiae*, Oxfort, 1877; Voigt, *Die XII Tafeln*, I, p. 12; Zeller, *De Herm. Ephesio*, ecc., Marburg. 1859, ecc., ecc.].

Non è qui il luogo di trattare la questione sorta fra i giuristi sull'opera di Ermodoro [l'Otomanno, *Praef. ad fragm. leg. XII Tab.*, volle che egli scortasse i Legati in Grecia; il Vico che componesse le leggi; il Gravina, *De orig. jur.*, lib. 2, cap. 23, che fosse il promotore della spedizione; il Terrasson, *Histoir*, ecc., parte II, § 1, che deciferasse le leggi tratte dalla Grecia]: a noi basta il semplice fatto dell'aiuto di Ermodoro, perchè, anche nella strana ipotesi dell'ignoranza da parte di Roma della Grecia intera, non si deve nemmeno sospettare l'impossibilità della spedizione per la difficoltà della lingua.

Abbiamo esaminati e combattuti fin qui i motivi principali, per cui gli avversari negano la legazione. Nessun dubbio rimane per dire come essi si fondino sopra argomenti i quali non riposano su basi solide. Fa duopo osservare del resto che il Vico stesso non fu sempre coerente a sè stesso su questa disputa. Infatti nella sua « Risposta dei G. B. all'articolo X del Tomo VIII del giornale di letterati d'Italia » dichiara per ben due

volte che le leggi delle XII Tavole furono trasportate dalla Grecia (cfr. la cit. Risposta, ecc. Nap. 1817). — A pag. 29 si legge: « ... il poco numero poi delle leggi regie che ben poterono di Toscana passare in Roma e il non sapere or noi di certo quali frammenti della Legge delle XII Tavole esse sieno, a distinzione di quelle che portate di Grecia ben dieci n'empirono, faceano non meno difficile e contrastata quest'altra impresa » ed a pag. 33 parlando dei Romani dice « che presero le leggi dagli Spartani e dagli Ateniesi ».

Un altro argomento, posto innanzi dagli avversari, è il silenzio di Cicerone. Come mai, essi dicono, è avvenuto che Cicerone non ha parlato dell'ambasciata? Se un tal fatto fosse avvenuto sarebbe mai possibile che Cicerone ne avesse omesso il racconto, mentre narrando il tempo, il modo e le altre circostanze relative alla compilazione delle leggi era quasi suo obbligo il farlo? Avrebbe potuto Cicerone tralasciare di narrare una cosa di così grande importanza come fu quella della legazione? Nè qui si sono arrestati gli avversari, chè alcuni si spinsero tant'oltre da tentare di persuadere che Cicerone nell'opere sue smentiva il racconto degli altri storici.

Il silenzio dunque di Cicerone sarà tanto valevole da poter smentire tutti gli scrittori delle cose romane? In primo luogo, qui non abbiamo, direbbero gli scolastici, che un argomento negativo, il quale consiste nell'essere da uno scrittore taciuta la circostanza di un fatto. Se nella critica della storia si dovesse ritenere questo argomento come valevole, lo studio di essa non sarebbe che lo studio dello scetticismo. Se il silenzio di Tito Livio togliesse fede ai racconti di Dionigi d'Alicarnasso o di Polibio o di Diodoro di Sicilia e viceversa, in verità molte sarebbero le cose alle quali non si dovrebbe prestar

fede ed a cui nondimeno si ha sempre creduto e si seguiterà a credere per l'avvenire.

Il silenzio di Cicerone prevarrà su tutte le osservazioni di tanti storici e giureconsulti? È egli mai possibile che tanti e così diversi scrittori abbiano cospirato ad insegnare ed a credere una menzogna senza che qualcuno non abbia alzato la voce e tolto così il velo alla pretesa impostura? Si risponde che gli altri scrittori seguirono ciecamente quello che avevano raccontato Tito Livio e Dionigi d'Alicarnasso, il primo, uomo privato da Padova e perciò non istruito a sufficienza nelle cose della Repubblica romana, il secondo, essendo greco, interessato di sostenere la gloria della sua nazione. Vedremo in seguito come Cicerone, sommo filosofo e filologo, era informato del fatto sebbene scrivesse prima di Livio e Dionigi, non fosse nè un privato nè uno straniero piovuto per caso a Roma ed amantissimo della Repubblica romana non ne posponesse di certo la gloria a quella delle città di Grecia.

Una circostanza poi che presso alcuni fra gli storici antichi accompagna il fatto della legazione ha una grande importanza. Dionisio ci narra che la decisione presa di spedire gli ambasciatori nelle diverse città greche d'Italia e in Atene venne approvata da un senatusconsulto confermato poscia da un plebiscito.

Ora è possibile che uno storico di tanta fama e sapere, come Dionisio, volesse autenticare una favola col pubblico monumento di un senatusconsulto e di un plebiscito?

Sappiamo pure che i senatusconsulti si conservavano o nel tempio di Cerere, come ci attesta Tito Livio [III, 55] o nel pubblico erario come vuole Svetonio [94]. Come dunque Dionigi avrebbe potuto mentire impunemente se la sua novelletta poteva così facilmente scoprirsi coll'aprire quei pubblici archivi?

Nè si può accettare l'argomento che pongono innanzi gli avversari della maraviglia che nessun scrittore prima di Livio abbia fatto parola della legazione, perchè bisognerebbe che ci fossero giunti gli scritti degli storici anteriori. Ma se questi scritti non ci sono giunti, in verità, l'argomento non si riduce che ad un giuoco di parole. E poi quanto anche di Cicerone perì! Con quale autorità e con qual fede si potrà adunque affermare che egli tacque?

Si vuol far tanto caso del silenzio di Cicerone? Ebbene, egli scrive [*De leg.*, II, 25]: « ..... posteaquam sumptuosa fieri funera et lamentabilia caepissent, Solonis lege sublata sunt. Quam legem eisdem prope verbis nostri Decemviri in decimam tabulam conjecerunt... »; e poi soggiungendo che da Solone si tolsero quasi tutte le leggi sui funerali « ..... nam de tribus riciniis, et pleraque alia Solonis sunt..... », conforme a quanto aveva già detto al cap. 23 « .....jam caetera in XII minuendi sumptus lamentationesque funeris translatas de Solone fere legibus ». Cicerone adunque ci attesta che i Decemviri conoscevano quelle leggi se le tolsero dalle tavole di Solone per *cacciarle* nelle loro. E come avrebbe potuto Cicerone ritenere che alcune fra le leggi delle XII Tavole non fossero che leggi Ateniesi, se avesse ritenuto una favola che nella compilazione delle medesime si fossero consultate le legislazioni greche? Ma v'ha di più. Nello stesso libro [*De leg.*, II, 23] si riporta la disposizione delle XII Tavole nelle parole: « Mulier genas ne capito, neve lessum funeris ergo habeto ». Ora, essendosi molto disputato sulla intelligenza del vocabolo « lessum », quantunque Sestio Elio e L. Acilio avessero sostenuto voler esso indicare una qualche foggia di funebre vestire (vestimenti aliquod genus funebris), Cicerone segue l'interpretazione di Lelio, che sosteneva volersi significare un funebre piagnisteo, e perchè?

Perchè si trovava una disposizione simile nelle leggi di Solone « ..... quod eo magis judico verum esse, quia lex Solonis id ipsum vetat ». Ora, quale logica ci sarebbe nell'interpretare una parola romana secondo il senso di una greca, se non fosse certo che il testo greco fosse stato svolto ad uso romano?

Omettendo di parlare di altri passi (I, 5, 6; II, 10; III, 2) di Cicerone nella sua opera « Delle leggi », vediamo che cosa dice nel suo libro « De Republica ».

Quando l'infaticabile Mai pubblicò i preziosi frammenti di quest'opera, si rinnovò con più forza l'obbiezione che ora combattiamo. Si disse addirittura che Cicerone smentiva la legazione. Ecco, senz'altro, quello che ci narra: Nel libro secondo (cap. 36), dopo di aver detto che furono nominati i Decemviri perchè scrissero dieci tavole, aggiunge che i primi Decemviri scrissero leggi piene di somma equità e prudenza, la qual cosa non fu fatta invece dai Decemviri surrogati, dei quali non fu lodata nè la fede nè la giustizia, avvertendo (cap. 37) che da essi furono aggiunte altre due tavole di leggi inique. Questo è tutto quello che si trova scritto da Cicerone intorno alla compilazione delle XII Tavole. E questo è assai poco per poterne far argomento a confutazione di quanto scrissero concordi tutti gli storici.

È vero che Cicerone qui non parla dell'ambasciata; ma perchè non si citano dagli avversari quei luoghi, dove, per quanto ci sembra, ha rotto il silenzio?

Nello stesso libro secondo (cap. 15), Scipione Africano dimostra che Numa non fu ammaestrato da Pitagora. Della qual cosa Manilio, compiacendosi, dichiara esser molto contento che i Romani non fossero debitori della propria sapienza agli stranieri, ma alle loro virtù native e domestiche. A ciò Scipione (cap. 16) soggiunge che più facilmente si può dimostrare la verità di questa

sentenza rimirando la Repubblica che si avanza e perviene « in optimum statum ».

Dopo di che Scipione loda gli antichi Romani nell'aver saputo render migliori le altrui istituzioni. « Quin, egli dice, hoc ipso (cognosces) sapientiam maiorum natu esse laudandam, quod multa intelliges etiam aliunde sumpta meliora apud nos multo esse facta, quam ibi fuissent unde huc translata sunt, atque ubi primum extitissent ».

A che mai vuol qui alludere Cicerone? E quali sono queste molte istituzioni straniere ridotte presso gli antichi Romani in migliore forma di quella che avessero nel paese natio?

Non saprei riferire questo passo di Cicerone se non che alla legislazione delle XII Tavole. Questo poi acquista maggior sicurezza quando si osservi che esso è pienamente conforme alle circostanze del racconto di Cicerone.

Infatti, avendo detto, poco prima, che Roma non era debitrice alla filosofia di Pitagora delle saggie istituzioni di Numa, volle lodare gli antichi Romani anche quando attinsero a fonti straniere le proprie istituzioni, perchè avevano saputo renderle più perfette.

Lodate le leggi di Numa perchè dettate da lui medesimo, mi sembra che anche quando loda gli antichi Romani per aver saputo rendere migliori *cose straniere*, Cicerone abbia voluto parlare d'istituzioni pubbliche, ossia di leggi, non volendo supporre ch'egli abbia cambiato soggetto all'impensata.

Ora (1) se Scipione ha parlato di antiche leggi, che,

---

(1) Le parole poi di Cicerone, cui abbiamo accennato, ricevono luce da quanto egli scrive nelle *Quist. Tusculane*, I, 1: « ...., sed meum iudicium semper fuit, omnia nostros aut invenisse per se sapientius, quam Graecos; aut accepta ab illis fecisse meliora ». Qui Cicerone parla espressamente di cose tolte ai Greci e perfezio-

tratte da nazioni straniere, furono perfezionate dai Romani, io non so a quale altra parte della legislazione romana si possano applicare le sue parole all' infuori delle leggi delle XII Tavole.

E, dopo ciò, può dirsi che Cicerone abbia taciuto e taciuto altamente « cuius rei altum silentiun est? » Egli invece più volte e assai chiaramente affermò essere alcune leggi venute dall'Attica, poichè per usarne conveniva conoscerle e per conoscerle, quale altro mezzo che di là trasportarle? Il qual argomento starebbe anche contro coloro (Gibbon, ecc.) che ammettono essere stato Ermodoro o qualche altro greco autori di quelle leggi. Per far ciò Ermodoro avrebbe dovuto giungere in Roma carico la persona o la memoria almeno di tutte le leggi dell'Attica. E poi sapeva egli di doverne usare?

Quello poi che non si sa intendere è l'asserire che Cicerone non solo tace, ma sostiene anzi apertamente il contrario.

L'asserzione è ardita. E dove è che Cicerone ha tolto d'un sol colpo la legazione?

Si risponde: là nei libri dell' *Oratore* (1, 44) ove il piccolo volume delle XII Tavole si fa valere quanto le biblioteche di tutti insieme i filosofi e dove la sapienza dei compilatori si fa sovrastare a quella di Licurgo, di Dracone e di Solone e dove sostenendosi che tutte le legislazioni civili al confronto della romana sono ridicole, si viene a dire che la saviezza degli antichi Romani è da anteporsi a quella di tutti gli altri popoli e massimamente dei Greci.

---

nate dai Romani. Nè si dica che qui Cicerone parla della privata morale, perchè, se egli fa menzione di diversi oggetti, nomina anche le pubbliche istituzioni e le leggi « ... nam mores ed instituta vitae, resque domesticas ac familiares nos profecto et melius tuemur et lautius, rem vero publicam nostri maiores certe melioribus tempraverunt et institutis, et legibus ».

Non starò qui ad esaminare se Cicerone parlasse in tal guisa per esserne persuaso, sovra la qual cosa lo stesso Cicerone offre non poca materia per poter dubitare ch'egli avesse voluto usare d'una figura oratoria, anzichè parlare da freddo filosofo.

Infatti, se qui Cicerone avesse parlato freddamente ed avesse creduto che le XII Tavole fossero il *non plus ultra* della filosofia, come mai avrebbe potuto tranquillamente asserire nei suoi libri della Repubblica (II, 38) che le due ultime tavole furono un composto di leggi inique? Ed in verità, non si sa quanto siano da paragonarsi alle dottrine di Platone, di Aristotele ed altri quelle disposizioni delle XII Tavole, con cui si permette ai creditori di vendere il loro debitore, quando non abbia i mezzi per soddisfare il proprio debito, o si ordina ai padri di uccidere, appena nati, i figli deformi, ecc., ecc.

Dirò solo che io dubito molto che si possa dall'asserzione di Cicerone trarre alcun argomento per conchiudere che egli abbia affermato che non furono consultate le legislazioni greche, quando si trattò di compilare le XII Tavole.

E in ciò vieppiù mi confermo dalla maniera di pensare di Cicerone stesso il quale dicendo, come abbiamo veduto, nell'opera « De Republica » II, 16, che i Romani antichi avevano reso migliori e più perfette le istituzioni trasportate a Roma da paesi stranieri, illustra questo passo e fa conoscere come debba essere inteso.

Ma sia ciò che si vuole: non si dia retta alla critica: abbia taciuto Cicerone.

E da ciò quale argomento? Non altro certamente ch'egli col suo silenzio la confermò.

Infatti, quando al suo tempo Dionigi e Livio la reputarono come cosa certa, egli, sempre pronto a combattere le favole nella storia patria, se l'avesse ritenuta tale, l'avrebbe sentita, senza combatterla?

In ogni ipotesi, se il silenzio di Cicerone non vale a sostenerla, può valere mai ad abbatterla?

Non tralasciando di osservare come sia vano il voler fondarsi sopra un argomento negativo, vediamo quali altri argomenti aggiunge il bresciano Ganassoni (Tomo 49 degli *Opuscoli del Calogerà*) a quelli degli avversari per smentire la legazione.

Il primo è che i Romani non ebbero flotte fino alla prima guerra cartaginese; e ad abbatterlo basta il sin qui detto.

L'altro è che di essa non fe' cenno alcuno Varrone nell'opera « Rerum divinarum et humanarum » la quale essendo perduta tutti vedono con qual fondamento si può asserire questo.

Il terzo è che tale spedizione venne rifiutata come favola dal Valla nella dissertazione « De falso credita et mentita Costantini donatione ».

Ognuno però si meraviglierà del Ganassoni leggendo le parole del Valla...« quod si quo in loco ista legitur non aliter cum antiquitate consentit, quam illa glossatoris Accursii de Legatis Romanis ad leges accipiendas dimissis in Graeciam plusquam stultam narratio cum Tito Livio aliisque praestantissimus scriptoribus convenit ».

Il Valla adunque ammise la spedizione perchè deride la narrazione di Accursio come contraria a quanto Livio ed altri ne scrissero — e questo è l'ultimo argomento del Ganassoni.

Altri scrittori (il Gibbon, ecc.) obbiettarono finalmente non avere i Greci indicato in verun momento la legazione dei Romani.

Ma questo, oltre di essere un argomento negativo, non riposa su solide basi, poichè in primo luogo non possediamo tutti i monumenti dei Greci dell'epoca, in

cui potrebbe essere menzionata la legazione ed in secondo luogo i Romani non erano allora tanto celebri per far sì che i Greci ammettessero tanta importanza a questa ambascieria.

Il silenzio adunque dei Greci non è di nessuna conseguenza.

E con ciò abbiamo esauriti tutti gli argomenti degli avversari.

Se le loro obbiezioni sieno state combattute vittoriosamente ne sia giudice il lettore.

Per noi la legazione resta confermata. Ci resta ora di vedere dove essa andò.

Dalla incertezza degli storici antichi derivò quella degli storici posteriori. E vi ha tal differenza fra Everardo Ottone (in Praef. ad Jac. Gottifr., *De IV font Jur. civ.)*, il Terrasson (*Hist. de la jurispr. rom.*, part. 2, § 1) e il Bouchaud (*Disc. Prelim.*, ecc., Sect. 3), i quali mandano gli ambasciatori dall'Attica nella Laconia, da Sparta in Creta, da Creta nella Giudea, che non sarebbe da maravigliarsi se li mandassero ancora ad esplorare in Egitto le mistiche istituzioni di Teut ed a consultare in Persia quelle magiche di Zoroastro. Quantunque l'argomento non sia di grande importanza in quantochè in Atene stessa si potevano conoscere altre leggi oltre di quelle ivi vigenti, tuttavia a noi bastano per contenere la legazione nella Magna Grecia e nell'Attica, e il tempo occupato a compierla e Cicerone, il quale citando le leggi ateniesi assieme delle mitilenesi e tebane ci afferma, che solo queste vennero inserite dai Dieci nelle loro Tavole.

II.

LA FONTE

Il Bonamy — Sue conclusioni — Critica del suo sistema — Il Terrasson — Nostra opinione — Critica degli scrittori, che sostengono essere il codice decemvirale una mera copia della legislazione greca — Critica degli scrittori che vogliono che esso sia un misto delle due legislazioni — L'Hofmam — Suoi argomenti e relativa critica — Conclusione: le XII Tavole sono eminentemente romane.

Fa d'uopo qui aver presente la triplice divisione, che abbiamo fatta, degli autori che trattarono l'argomento della legislazione decemvirale, sia in opere speciali che generali. La prima classe comprende coloro, che negano ogni influenza greca sulla legislazione decemvirale, la seconda comprende coloro, che sostengono esser essa una mera copia delle leggi greche, la terza infine comprende gli scrittori, che affermano essere le XII Tavole un misto delle due legislazioni.

Della prima classe però distingueremo quelli, che, negando la legazione, negano per ciò anche l'influenza greca, da coloro, i quali, pur ammettendo l'ambascieria, sostengono che, nelle XII Tavole, non si ha la traccia, benchè minima, delle leggi greche. Contro i primi qui è vana la discussione chè bisognerebbe ripetere gli argomenti svolti antecedentemente. Occupiamoci invece dei secondi, rappresentati, per mo' di dire, dal Bonamy.

Il celebre accademico francese si propone di stabilire, quanto diremo, in tre dissertazioni inserite nelle « Mémoires de l'Academie des Belles-Lettres » tomo 12, p. 27. Nella prima dissertazione cerca di dimostrare che i Romani, nazione civile e greca d'origine, non avevano bisogno di cercare fra gli stranieri un codice di leggi che già avevano, e a provare ciò cita quello che Dionigi dice sull'origine dei Romani, che egli fa discendere dalla Grecia. Da ciò Bonamy conclude che non si deve far meraviglia se nei primi tempi di Roma v'era un regno paragonato da Dionigi a quello di Lacedomonia, una distinzione di Patrizi e di Plebei e molti altri usi eguali a quelli di Sparta ed Atene. Fa poi grandi elogi di Romolo, compendia le leggi sue e dei suoi successori; e questa enumerazione occupa una gran parte della dissertazione. La conseguenza che l'autore ne deduce si è che i Romani in molte leggi si erano conformati ai governi di Atene e di Lacedomonia.

Passa indi ad osservare come, dopo l'espulsione dei Re, le leggi da essi emanate continuassero ad essere osservate, e dà qui un dettaglio molto interessante delle leggi aggiuntevi sotto i primi Consoli fino all'epoca, in cui gli storici vogliono si proponesse la spedizione in Grecia. Appare chiaramente che l'autore fa tutto questo dettaglio per sostenere che, a' quei tempi, i Romani avevano un gran numero di leggi e non avevano bisogno di cercarne in altri paesi.

Dopo ciò, il Bonamy passa a raccontare i contrasti dei Patrizi e dei Plebei, in seguito ai quali essi si risolsero a domandare un nuovo corpo di leggi e fa vedere che se il Senato e Patrizi acconsentirono ad una legazione in Atene e nella Magna Grecia fu solo per far cessare le turbolenze e per adattarsi ai tempi. Racconta la partenza dell'ambascieria, il suo ritorno e loda la sapienza dei decemviri. Sembrerebbe che questa sua

conclusione dovesse rendere inutile tutto quello che egli aveva detto precedentemente per provare che i Romani non avevano bisogno di cercare leggi in paesi stranieri. Ma il Bonamy, ben lontano di abbandonare la sua mêta, la riassume con nuova forza e sostiene che malgrado l'ambascieria e le leggi portate dalla Grecia, non si avesse a queste nessun riguardo nella compilazione delle XII Tavole, che egli sostiene composte solo delle leggi fatte sotto i Re e sotto i primi Consoli.

Il Bonamy finisce la sua prima dissertazione mettendo innanzi l'ipotesi che i Patrizi avessero già fatte le leggi quando i decemviri ritornarono e che tutto si riducesse a presentare le loro leggi sotto un nome d'un popolo stimato in Roma.

Nelle altre due dissertazioni esamina le leggi decemvirali e si propone di provare come la maggior parte di esse siano così particolari al popolo romano che non se ne trovano di simili in Atene, e che se vi sono delle leggi comuni o erano già in uso a Roma prima dei decemviri, o sono così semplici e naturali che si trovano presso tutte le nazioni civili.

In poche parole il Bonamy mira a dimostrare l'originalità delle leggi decemvirali e questa sua opinione è anche la nostra. I mezzi, però, adoperati dal Bonamy per venire a questa sua conclusione interamente non ci soddisfano.

Il dire che i Patrizi avessero già fatte le leggi quando i decemviri ritornarono e che tutto si riducesse ad uno scopo politico è un'assurdità o per lo meno una esagerazione. Ed infatti, se questa versione fosse la vera, come mai quando quelle leggi furono fatte pubbliche nessuno si accorse che contenevano soltanto le norme di giustizia esercitate fino da allora dai Patrizi? E poi come non si accorse il celebre accademico francese

che sostenendo che tutto si riduceva ad ingannare la plebe era un contraddire a sè medesimo?

Come mai infatti potè stabilire il principio che il codice delle XII Tavole uscisse dalla coscienza dei Romani e potè pensare poi che questi potessero essere tuttora baloccati da pochi possessori di riposta sapienza, senza vedere che la Commissione anzichè ingannare, compiè i desiderii della plebe?

Ma v'ha di più. Egli fonda tutto il suo sistema sopra un argomento favoloso.

Per provare infatti che i Romani non avevano bisogno di andare in cerca di leggi che già possedevano, è obbligato ad accettare come cosa certa una parte delle favole inventate dagli storici sull'origine dei Romani, con questa differenza però, che quegli storici, riportando tutto quel maraviglioso che la tradizione aveva consacrato, ci lasciano la libertà di non credere nulla; dove il Bonamy ci dà come un fatto certo che i Romani discendessero dai Greci, dei quali per conseguenza conoscevano i costumi e le leggi. Che i Romani discendano dai Greci o sieno originari d'Italia, è una questione che mi pare troppo incerta e suscettibile di pareri opposti, per poter su di essa fondare un sistema storico. Osserveremo solo che i Greci, amici egualmente e della loro patria e delle favole, si sono sempre attribuiti l'onore d'esser stati gli autori dei Romani e di molti altri popoli ancora.

Si può ritenere quindi, se non falsa, almeno come sospetta quella origine che il Bonamy attribuisce ai Romani. Del resto questo non proverebbe nulla in quanto al fatto che il Bonamy vorrebbe stabilire, cioè alla conoscenza che, secondo lui, i Romani potevano avere delle leggi dei Greci. Infatti, nel tempo in cui questi progenitori dei Romani sarebbero stati Greci, la Grecia non aveva ancora avuto nessuno di quei famosi legislatori, di cui gli autori romani avessero potuto conoscere

le leggi. D'altra parte, quando Romolo e Numa compilarono le loro leggi, nè Dracone, nè Solone, nè la maggior parte dei legislatori greci erano nati; per cui a quei due Re si potrebbe attribuire la sola conoscenza delle leggi di Licurgo. Ma, oltre al non trovarsi alcuna memoria che i primi Romani siano usciti d' Italia, Sant'Agostino pretende che, anche allora quando si trattò di compilare le XII Tavole, i Romani ricusarono le leggi di Licurgo (Cfr. S. Agost., *De civit. Dei*, lib. 2, cap. 16). È dunque da presumersi che i primi Re di Roma non facessero un maggior uso delle leggi di Licurgo di quello che poi ne fecero i Decemviri. Inoltre, non vi ha alcuna prova per dire che Romolo abbia adoperato o che abbia conosciute le leggi di Licurgo, perchè sembra anzi che, se in tutto il tempo che precedette le XII Tavole, vennero alcuni Greci a stabilirsi in Roma, essi non fossero che alcuni viaggiatori e degli individui, che vennero a cercare un asilo fra i Romani contro le ingiustizie dei loro concittadini, Il passo poi di Aulo Gellio (lib. 16, cap. 10) riguardante la spiegazione della parola « *proletarius* », la quale trovasi pure nelle XII Tavole, è importante in questa questione, poichè ne segue che le leggi dei primi Re di Roma avrebbero potuto provenire dal diritto dei Fauni ed Aborigeni.

Ad ogni modo le leggi di Romolo e dei suoi successori, per quanto se ne può giudicare da quel poco che ce ne resta, erano molto saggie, e dopo di essere state osservate fino all' espulsione dei Re, tutte quelle che avevano rapporto col Regno ripresero vigore sotto i primi Consoli; e varie di esse, passate in consuetudine, furono inserite nelle dodici tavole.

Questi sono gli appunti che abbiamo voluto muovere al Bonamy, sia perchè essi ci pesavano troppo sulla penna per non lasciarli cadere, sia perchè, mirando egli a dimostrare l'originalità del Codice decemvirale, soste-

neva la nostra opinione, ed era perciò un autore per noi importantissimo.

Ben lontani dall'ammettere come movente dell'ambascieria in Atene e nelle altre città il fine di ingannare la plebe, noi la consideriamo come uno svolgimento naturale delle condizioni di quei tempi.

Respingiamo l'opinione del Terrasson, che ci viene a dire come, avendo i Pontefici, d'accordo coi Patrizi, dopo l'espulsione dei Re, tenute le loro leggi nascoste negli archivi, ne impedirono l'inserzione nel corpo delle leggi decemvirali (Cfr. TERRASSON, *Valerio Max.*, lib. 2, cap. 1°; LIVIO, lib. 9, cap. 46; CICERO, *Pro Muraena*; GELLIUS, lib. 6, cap. IX; POMPONIO, lib. II, § 7, *De orig. iur.*; PLINIO, lib. 33, cap. 1°); e come per questo fatto venisse decisa la spedizione, essendo necessario di ricorrere ad altre sorgenti per comporre le leggi sulle XII Tavole, di cui si aveva bisogno.

Ci limitiamo, per ora, di osservare che con gli uomini non cadono nè le leggi, nè le istituzioni; che se scompaiono dal bronzo e dalla carta, restano monumento perenne nella coscienza dei popoli.

Noi non giustifichiamo la spedizione per la penuria che s'avea in Roma di leggi.

Simili errori sono derivati dall'aver impicciolita la questione e dall'aver considerato la comparsa delle XII Tavole come un fatto puramente giuridico. Non si è pensato che la sua causa era eminentemente costituzionale e risiedeva nel bisogno di un nuovo ordinamento della società romana, creata dalla potenza ognor crescente della plebe.

Non si è indagato nella storia per vedere se Roma si presenti davanti a noi con un carattere proprio; se questo carattere sia rimasto anche in mezzo a tutte quelle trasformazioni alle quali andò soggetta la società romana.

Le leggi delle XII Tavole non sono solo un avvenimento giuridico, ma una conseguenza logica, necessaria del progresso di questa società medesima. A che dunque giustificare la decisione dell'ambascieria per il fatto della mancanza di leggi in Roma?

La legislazione decemvirale non è essa il naturale frutto della condizione dei tempi?

Quando Servio Tullio, pronunciando la famosa frase « chi più ha, più può », ebbe sostituito all'aristocrazia del sangue quella del denaro, il popolo romano si mosse.

Incomincia allora a dar segni di vera e propria vita, ad agitarsi, non più massa inerte, inconscia, sotto il flagello di Re e di Patrizi, ma avente nell' animo la sacra aspirazione della libertà, la speranza del trionfo dei proprii diritti. Il potente patriziato non può rimanere indifferente innanzi a questo movimento, a questa nuova posizione dei suoi antichi clienti di fronte ad esso. Ma come tutti i potenti di ogni età, non sa ubbidire alle mutate condizioni, e vuol contraddire al progresso della storia e dei tempi. Ed istituisce il Consolato, e invade tutti i poteri, e pone il veto a tutti gli atti del Comune. (Cfr. Cecchi, *Origine e Natura delle XII Tavole*).

Si leva allora solo, forte, potente, minaccioso, di mezzo alla plebe oppressa, avvilita, affamata, un grido: e si sarebbe certamente lavata ogni onta nel sangue dei Patrizi, turbato violentemente il Comune, se il rispetto delle leggi, la maestà del Senato, il solenne e sacro principio di autorità non avessero imperato negli animi del popolo.

E la plebe, invece, ingaggia la titanica lotta della eguaglianza!

Vede però che un cotal passo non poteva effettuarsi, secondo l'indole dell'*jus* romano, se essa non si fosse messa in condizione eguale ai Patrizi. Ed ecco il perchè

noi assistiamo al moto d'accentramento da essa operato, ad una serie di sforzi per costituirsi in un corpo politico.

Natura singolare del popolo romano!

Presso qualunque altra nazione il popolo si sarebbe clandestinamente organizzato; avrebbe preparata una rivoluzione, e colto il momento, avrebbe cacciati i nemici ed occupato il potere. In Roma ciò non poteva accadere: in essa anche le rivoluzioni dovevano avere il battesimo della legalità.

E la plebe romana ingiuriata ed offesa non assale i poteri costituiti, ma si ritira sul Monte Sacro, minaccia d'emigrare e solo torna in città quando il Senato ha apposta la sua sanzione all'istituzione dei tribuni. Essa cerca nel suo ordinamento legale la sua forza ed allorchè domanda un diritto, prima lo formula, e lo presenta officialmente per mezzo dei tribuni.

Il tribunato è il primo passo di questo gran fatto; è la causa motrice della legge Terentilia; è il fondamento della futura eguaglianza politica e civile fra i due ordini del popolo.

I plebei, approfittando di ogni occasione nella quale i nobili abbiano bisogno del loro aiuto, lo promettono tosto, colla condizione che loro venga fatta una concessione nuova. Cosicchè non a furia di rivolte o di eccidi, ma, gradatamente, da una legge all'altra, la plebe passa ad essere del tutto pareggiata alla nobiltà.

La « *Lex Icilia*, la *Lex Cassia Agraria*, la *Lex Publilia Voleronis*, la *Lex Terentilia*, la *Lex Aternia Tarpeia* » sono battaglie combattute accanitamente da ambo le parti, ma segnano altrettante vittorie a favore dei plebei. Essi avevano già ottenuto molto, ma insistevano per far accettare la rogazione di Terentilio Arsa, che proponeva un unico codice per tutto il popolo. Il Senato non era preparato a cedere. Terentilio Arsa, temendo di mandare coll'ostinazione, a vuoto ogni cosa, fece

buon viso a cattivo giuoco e propose che ai cinque plebei si aggiungessero cinque Patrizi. Avendo il popolo confermata la deliberazione, tosto furono mandati in Grecia tre Patrizi coll'incarico di studiare le istituzioni e le leggi di quel popolo: essi furono Spurio Postumio Albo, Aulio Manlio e Publio Sulpicio Camerino.

Questo è lo stato di cose in Roma al momento dell'invio della legazione.

In quel doloroso periodo di lotte, due sono i partiti, due i principii, il privilegio e il diritto, la tirannide e la libertà. Fieri furono gli scontri e gli urti, certa la vittoria, perchè nelle grandi battaglie della vita vince sempre il progresso.

I due partiti dai travagli e dai perigli della lotta ne uscirono più assennati, sicchè non poteva tardare a farsi sentire il bisogno di tregua per riunirsi entrambi e risolvere il gran problema dell'eguaglianza, per dettare quel Codice che doveva essere « fons omnis publici privatique juris ».

Ed ora, qual maraviglia se il popolo di Roma domandava che si mandassero dei legati in Atene e nelle altre città greche per studiarvi la costituzione e le leggi, che Solone ed altri avevano promulgate piuttosto di lasciare ai patrizi l'arbitrio di comporle? Nulla di sorprendente, se, ad un generale ordinamento dello Stato, si facesse precedere un esatto studio sulla costituzione degli altri Paesi e segnatamente della Grecia. Basta lo sguardo gettato su quel periodo storico, per vedere come la compilazione delle leggi delle XII Tavole fosse uno di quei fatti, che schiudono un'êra nuova nella vita delle nazioni. È nel periodo, in cui avviene l'accordo tra plebei e patrizi, in cui si forma il nuovo *jus*, si elabora il sentimento nazionale; è in questo periodo che avviene l'invio della Commissione.

Le cause quindi che determinarono codesto invio sono quelle stesse che fecero dar tregua alla lotta tra i patrizi e i plebei, la cui fusione allora non avvenne per altro scopo, che per assettare i loro reciproci rapporti e affermare massimamente in modo solenne e duraturo il gran principio dell'eguaglianza.

Ecco il momento nel quale le due parti si riunirono per provvedere al pubblico bene e deliberarono di comune accordo l'invio d'una Commissione ad Atene e nelle città elleniche.

Se in tali condizioni veniva eletta questa Commissione, ed era deliberata non da un partito, ma dalla nazione che or ora nasceva, come si potrà accettare l'opinione da molti scrittori sostenuta che suo mandato fosse quello di copiare un codice? I codici s'impongono forse ai popoli?

Basterebbe quello che fin qui abbiamo detto sullo stato di Roma a quei tempi per dimostrare come dal seno della società romana sieno scaturite le leggi delle XII Tavole; e per dimostrare, quindi, erronea l'opinione di coloro i quali sostengono essere le leggi romane una mera copia delle greche.

Vogliamo però aggiungere qualche altra osservazione.

Che il decemvirato sia una magistratura politica la quale nello svolgimento della storia di Roma succede alla Monarchia e al Consolato, lo mostra il duplice aspetto col quale si presenta ed è dimostrato dai più insigni critici moderni.

Il primo è una magistratura legislativa, ha il còmpito quindi di raccogliere gli studi fatti all'estero ed all'interno per costituire la nuova *civitas*, provvedere con un diritto uniforme al caos che era nella legislazione, agguagliare in una nuova costituzione gli ordini; il secondo invece è una magistratura che esce dalla costi-

tuzione che il Senato e il popolo hanno accettato, ha la missione di eseguire e fare eseguire la costituzione medesima; è composto di nobili e plebei appunto perchè surrogando nel potere esecutivo i Consoli ed i tribuni doveva rappresentare entrambi gli ordini della città. Orbene, se il decemvirato è una magistratura che dapprima deve fare, poi eseguire le leggi, è chiaro che lo invio di una Commissione ad Atene e nelle città elleniche assume un'importanza massima, diviene una necessità, imperocchè, trattandosi di un generale riordinamento della città, uomini cotanto esperti nelle discipline politiche e civili, come erano i Romani, dovevano far a quello precedere uno studio delle costituzioni di quelli Stati, che avevano fama di esser ben ordinati e ben governati.

Quella Commissione adunque aveva un ufficio politico e civile, ed invece di copiar codici, doveva studiare le forme dei vari reggimenti, le varie disposizioni, per veder quali erano quelle che più si potevano adattare all'indole romana.

Anche al giorno d'oggi, in cui in ogni parte dello scibile si è tanto più innanzi dei nostri antichi, nessun legislatore potrebbe scrivere un codice di leggi senza prima studiare quelle di altre nazioni. Mandato della Commissione quindi non poteva nè doveva essere la mera trascrizione di un codice qualsiasi.

Ma facciamo pure grazia di tutto questo, e ricorriamo per un momento ai frammenti stessi della legislazione decemvirale.

A noi basterà ricordare poche disposizioni delle XII Tavole tolte dalle precedenti norme legislative romane per abbattere l'opinione degli avversari che sostengono essere le leggi decemvirali una mera copia delle greche.

La legge XV della settima tavola: « *Qui parentem necasit, caput obnubitod coleoque insutos endo proflu-*

entem mercitor » (Gotofredo) è tolta con qualche modificazione dalle leggi regie. Festo alla parola *plorare* riporta una legge di Servio Tullo, *de patricidio:* « *Si parentem puer verberit, ast oles plorasit parentes, puer divis parentum sacer esto* ».

La pena, per cui il condannato veniva gettato o nel Tevere o in mare, è anteriore al tempo decemvirale: Valerio Massimo: « Tarquinius rex Marcum Tullium duumvirum, quod librum civilium sacrorum continentem custodiae suae commisum corruptus Petronio Sabino describendum dedisset, culeo insutum in mare abiici iussit. Idque supplicii genus non multo post patricidis lege irrogatum est » (l. I, cap. 1).

Un'altra legge decemvirale, secondo Cicerone, non è che la copia di una legge sacrata concessa alla plebe, dopo la prima secessione.

Tav. IX, leg. I^a^. « Preivilegiad nei endorocantod » (« Privilegia ne irroganto »)..... Cum est sacratis legibus et duodecim tabularum sancitum est, ut neque privilegium irrogari liceret, neque de capite, nisi comitiis centuriatis rogari (Cic., *pro Sestio*, c. 30). Vetant leges sacratae, vetant doudecim tabulae leges privatis hominibus irrogari: id est enim privilegium (Cic., *pro domo*, c. 17).

Venceslao Macieiowsky dimostra che le leggi sull'usura scritte da Solone sono non semplicemente differenti ma del tutto contrarie a quelle dei decemviri: « Jam vero si ipsam legem Solonis cum decemvirali in nexos ob aes alienum lata comparaveris, haec summa rei conficitur: Solonem ne in corpus debitorum creditores faenerarentur, vetuisse; Decemviros vero non solum id permisisse sed etiam debitorem aere oppressum capite plecti vel trans Tiberim venum dari iussisse, si autem plures creditores forent quibus reus addictus esset, secari, partirique humanum corpus permisisse » (Cfr. V. Macieiowscky nel programma del Liceo di Varsavia 1819 - Cfr. anche

Gellio, XX, 1, il quale riporta il giudizio dato su questa barbara legge dal filosofo Favorino e da Sesto Cecilio Sabino Icto. — Cfr. Quintiliano, *Instit. Orat.;* III, 3, — Tertull., *Apolog. Chr.*, § 4).

Per non estenderci in una inutile enumerazione ci limitiamo di osservare inoltre che Tito Livio ed Arriano sono nel loro giudizio concordi. — (Tito Livio, III, 33. — Arriano, 33, 5: καὶ μὴν τῶν νόμων, οὓς ἐν δέλτοις δώδεκα τὰ πρῶτα ἐγράψαντο, τοὺς πολλοὺς [non tutte] εὕροις ἂν παρ' Ἀθηναίων λαβόντας. [Cfr. Schwegler, III, pag. 16, 17). —

Che se gli avversari non volessero a questi scrittori prestar fede dicendo essere le loro affermazioni troppo generali (Dionis: οἱ ῥωμαικοὶ νόμοι οὓς ἐν ταῖς δώδεκα δέλτοις ἀναγεγραμμένους εὕρομεν..... τοσαύτην ἔχοντες διαφορὰν παρὰ τὰς ἑλληνικὰς νομοθεσίας), che cosa potranno contrapporre alle parole di Festo (parola *reus*, 273), di Plinio (*Star. Nat.*, 14), di Pomponio (*De orig. juris*), di Plutarco (*Numa*, 10; *Romolo*, 13), di Dionisio (II, 10, 26, 15), di Servio (*De leg. rom.*, Cfr. Schwegler, III, 16, 17, 18) i quali o l'una o l'altra delle leggi decemvirali ci mostrano essere state tolte dalle precedenti norme legislative non scritte?

L'opinione avversaria contraddice alla tradizione di Livio e Dionisio, e su questo punto quest'ultimo merita la massima fede, poichè egli, cui si rimprovera di aver voluto far risalire ai Greci tutto ciò che di bello e di glorioso fecero i Romani, avrebbe ora, con tutto il diritto potuto, dire: Queste leggi son tutte greche. Ben altrimenti egli si esprime: « οὗτοι οἱ δέκα ἄνδρες συγγράψαντες νόμους ἔκ τε τῶν ἑλληνικῶν νόμων καὶ τῶν παρά σφισιν ἀγράφων ἐθισμῶν πρὸυθηκαν ἐνδέκα δέλτοις ». X, 57 — « Παντας τοὺς πατριοὺς ἐθισμούς τε καὶ νόμους ἅμα τοῖς ἐπεισάκτοις ἐν ἀγορᾶ θεῖναι φανερούς ». II, 27 — « ..... ἔκ τε τῶν πατρίων ἐθῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλληνικῶν νόμων, οὓς ἐκόμισαν οἱ πρέσβεις ἐκλεξάμενοι τὰ κράτιστα καὶ τῇ Ῥωμαίων πόλει πρόσφορα νομοθετεῖν ». XX, 55.

Il concetto dunque di una assoluta recezione di leggi greche nelle XII Tavole deve naturalmente cadere dinanzi ad una più profonda intelligenza dell'origine del diritto non meno che dinanzi ad un apprezzamento più giusto dello spirito del popolo romano e della sua giurisprudenza.

Che i Romani, mentre arte e letteratura mutarono dalla Grecia, abbiano mostrata nella creazione e nella trattazione scientifica del diritto una incontestata originalità e superiorità, così scrive il Padeletti, è oggi una proposizione famigliare ad ogni studente di istituzioni.

Non vogliamo però spingere la nostra opinione fino alle ultime conseguenze, coll'escludere cioè in via assoluta la benchè minima influenza greca sulle leggi decemvirali. Sarebbe una esagerazione, che sola basterebbe per classificare la nostra conclusione fra le errate. Non si può negare che anche elementi stranieri abbiano informato il Codice decemvirale.

I punti che sembrano (poichè d'una certezza obbiettiva non si può parlare) imitati dalle leggi di Solone, riguardano prescrizioni di procedura e di ordine pubblico, ma si riducono a così poca cosa (cfr. Puckta, *Inst.*, § 34; Rudorff, *Röm. Recht gesch.*, § 94; Zumpt, *Criminal recht der Röm.*, Rep. I, 1, 345), che non possiamo accettare neppure il concetto degli scrittori i quali sostengono essere la legge decemvirale un misto delle due legislazioni.

Non bisogna in questo argomento dar troppa importanza alle prove esterne.

Se infatti nei passi di Livio, III, 31, 33, 34; Dionigi, X, 51, 52, 56, 57; Cicerone, *pro Flac.*, 26, *De leg.*, II, 25; Gellio, XI, 18; Gaio, *Dig.*, X, 1, 13; XLVIII, 22, 4; Pomponio, *Dig.*, I, 22, 4, questi scrittori ci narrano che l'ambasciata fu spedita ad Atene per riportarne le

celebri leggi di Solone e prender cognizione delle consuetudini e delle leggi di altre greche città, e che alcune di esse si ritrovavano quasi a parola nelle XII Tavole, non possiamo concludere esser esse un misto delle due legislazioni. Dalle parole anzi di Cicerone e di Gaio, facili del resto ad istituire confronti, apparisce come quella somiglianza fosse piuttosto osservata da loro che conosciuta per notizie storiche o per costante tradizione.

Vediamo invece gli argomenti intimi, discendiamo cioè ai frammenti stessi delle leggi.

Francesco Hofmann dell'Università di Vienna, in una sua recente opera, *Beiträge zur Geschichte der Röm. und Griecht. Rechts,* sostiene: aver avuto il diritto ellenico una assai estesa influenza sulla compilazione delle XII Tavole, e specialmente in quella parte del diritto privato, dove i Romani furono più originali.

Vediamo gli argomenti:

I. — Le XII Tavole assicurano una assoluta libertà di testare nel celebre passo « Uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita jus esto ». Ora, egli dice, non è inconcepibile che a questo riconoscimento della libertà di testare abbia contribuito il fatto che i Romani trovarono in Atene i testamenti già in uso.

In questo appunto differiva la legislazione solonica da quelle delle altre città greche (Cfr. Plut., *Sol.*, 21).

II. — L'*actio finium regundiorum* è, secondo la testimonianza di Gaio nel suo commento alle XII Tavole, imitata dalle leggi di Solone.

III. — Molte disposizioni delle XII Tavole e del diritto attico sul furto, e massimamente su quello commesso in tempo di notte, si trovano d'accordo; sul divieto della usucapione delle *res furtivae* (Gaio, 2, 45) si ha anche una legge solonica (Cfr. Demost., *pro Formion.*, 27); finalmente la procedura della perquisizione domiciliare *lance et licio* (Gell., XI, 18, 9; Paul. Diac., p. 177;

Gaio, 3, 192 — Cfr. *Glossa Tauri.*, n. 466) si ritrova in Platone, περὶ νόμων, 22, 7 (Cfr. *Schol. Aristoph. nub.*, 499).

IV. — Gaio stesso ci avverte che quelle disposizioni delle XII Tavole relative alla autonomia dei *sodalicia*, fu imitata da una legge di Solone (*Dig.* XLVII, 22, 26).

V. — Cicerone ci attesta (*De leg.*, 2, 23, 4) che molte leggi sulla sepoltura dei defunti furono tratte dalle leggi di Solone.

Queste sono le prove principali che ci porta il professore Hofmann a sostegno della sua tesi. Ai singoli argomenti osserviamo:

I. — Che l'osservazione dell'illustre professore sui testamenti non poteva esser fatta se non da chi dividesse l'opinione che la successione testamentaria sia stata ignota al più antico diritto di Roma, opinione che non può esser divisa da chiunque sappia convenientemente apprezzare le condizioni sociali e politiche di quella società primitiva (Padeletti, *Sull'opera di Hofmann*).

II. — Che se Gaio nel suo commento alle XII Tavole ci dice che l'*actio finium regundorum* venne imitata dalle leggi di Solone, oltre di essere questo di un valore assai secondario, non è tolto il dubbio che anche presso i Romani esistesse per lo innanzi un simile modo di procedere.

Nè può del resto far meraviglia la comparazione di Gaio, giureconsulto il quale, come è noto, si compiace assai nel paragonare il diritto romano al provinciale (*Dig.* X, 1, 13).

III. — Che se alcune disposizioni delle XII Tavole e del diritto attico sul furto si trovano d'accordo, è evidente come in questa materia si possano incontrare sorprendenti analogie fra popoli differenti, anche senza alcuna comunicazione fra loro (Cfr. Grimm., *Deutsche Rechtsalterth.*, 2, pag. 640 e segg., cit. dal Padeletti, ivi).

IV. — Gaio non dice, nè afferma che la disposizione delle XII Tavole, relativa alla autonomia dei *sodalicia*, sia stata imitata da una legge di Solone, perchè anche qui egli non fa che esprimere una sua ipotesi. Nè deve far maraviglia che le due legislazioni coincidano in una cosa che si intende da sè.

Ammettiamo la libertà di associazione, per nulla contraria al carattere dell' antica costituzione, perchè si vedono dallo stesso Numa ordinati gli operai in collegi, e troveremo naturale la restrizione « dum ne quid ex publica lege corrumpat » ἐάν μή απαγορεύσῃ δημόσια γράμματα.

V. — Alle disposizioni relative alla sepoltura dei defunti, le quali Cicerone (*De leg.*, 2, 23, 26) ci attesta essere state tratte dalle leggi di Solone, non vogliamo contestare la loro origine greca. Osserveremo solo come quanta poca importanza abbiano tali regole di polizia sacerdotale di fronte al carattere del diritto nazionale.

Enumerati questi argomenti, l'Hofmann si ferma più a lungo su due principî relativi al contratto di compra e vendita, come quelli da cui apparisce, secondo lui, più chiaramente l'influenza del diritto greco sulla legislazione decemvirale.

Il Padeletti, che dei due principî si è largamente occupato, ci servirà di guida in questo argomento. Il primo dunque dei due principî è il seguente: sebbene non sia stata fatta la consegna della cosa comprata, il rischio passa al compratore non appena il contratto è concluso. Per il secondo, sebbene la consegna abbia avuto luogo, la proprietà non passa al compratore fino al pagamento del prezzo.

È noto, scrive l'illustre Padeletti, come uno di questi principî sia dalle fonti attribuito espressamente alla legislazione decemvirale (*Inst.* 11, 9, 41) e come ambedue non si trovino in armonia collo spirito delle legislazioni moderne (Cod. civ. 1448).

Ebbene! Così ragiona l'Hofmann: se queste regole non armonizzano col sistema della compra e vendita presso i Romani e sono da considerarsi come qualche cosa di singolare, è chiaro, che esse devano avere un'origine straniera. E poichè il secondo di questi principî è stato comune ad alcune città greche (cfr. Teofrasto in Joh. Stobaeus ἀνθολόγιον περὶ νόμων καὶ ἐθῶν framm. 22), ne viene la conseguenza che esso deve essere passato dalle greche legislazioni nella decemvirale.

Essendo poi l'altro principio strettamente connesso con quello, anche la sua origine greca non può essere posta in dubbio.

Tutti vedono quanto un simile ragionamento sia sconnesso e come sia molto più logico e naturale il concludere da quei fatti che quei principî erano comuni al diritto romano ed al greco e che in quei tempi nè ai Romani apparivano con quella singolarità che i giureconsulti medesimi vi scorgono come ne fanno prova le istituzioni stesse (I c.) le quali in uno di quei principî veggono non solo una disposizione delle XII Tavole, ma eziandio un precetto dell'*jus gentium*, dell'*jus naturale*.

Quello poi che più importa di osservare ora, si è che quelle due regole lungi dall'essere una singolarità, una disarmonia nel sistema dell'*emtio venditio romana* convengono perfettamente collo svolgimento storico di questo contratto.

Non bisogna dimenticare, scrive l'illustre Padeletti, che la società delle XII Tavole era uscita da poco tempo dalla forma primitiva della *mancipatio*, dal prezzo pesato invece che numerato, da uno stato di cose, in cui la perfezione del contratto di compra e vendita si scorgeva nell'atto materiale del pesar la moneta, in cui l'elemento obbligatorio e l'elemento reale del contratto venivano senza dubbio a coincidere tanto nel tempo,

quanto nel concetto giuridico. Quando ora per l'istituzione della vera e propria moneta il prezzo non fu più pesato ma enumerato, quando l'atto materiale si separò per acquistare un significato generico di trasferimento di proprietà, rimase naturalmente il concetto che però questo trasferimento non poteva avere per la compra e vendita la sua piena efficacia senza il corrispondente pagamento del prezzo convenuto.

Io potrei vedere una inesplicabile singolarità in una legislazione moderna che accettasse quel principio medesimo dopo avere stabilito in genere che la proprietà della cosa venduta passa al venditore in forza del semplice consenso delle parti: ma non so meravigliarmene in un paese in cui all'acquisto della proprietà della cosa venduta si ritenga necessario un atto materiale di trasferimento, una materiale consegna. Un complemento naturale di questo principio giuridico è che sia necessaria dall'altra parte la consegna del prezzo. (Parlo qui del pagamento del prezzo soltanto, poichè è da ritenersi che l'assicurazione del medesimo, di cui si parla nel passo citato delle istituzioni non fosse contemplata dalle XII Tavole).

Se adunque non può ammettersi che una tal norma sia una conseguenza necessaria della natura del contratto di compra e vendita (come sostiene il Leist., *Mancipation und Eigenthunstradit*, 65, p. 58 segg.) è pure impossibile scorgervi coll'Hofmann ed Erxleben una singolarità inesplicabile e inconciliabile coll'istituto romano del relativo contratto.

Essa è invece in armonia cogli altri principî della compra e vendita; il che del resto era già stato riconosciuto dai più insigni giureconsulti della Germania (V. Puchta, *Inst.*, II, § 241, n. f.; Leist., l. c., 66 segg.; Goldschmidt, *Handelrecht*, § 81; Windscheid, *Pand.*, § 172, n. 19).

L'Hofmann del resto non avrebbe dovuto andare in cerca di una simile spiegazione dopo tutto quello che sappiamo sull'indole della legislazione decemvirale.

Che la Commissione romana sia andata in Grecia a rintracciarvi i principii della compra e vendita e che i decemviri abbiano potuto imporre al popolo Romano un principio del più volgare diritto privato, che si trovava in opposizione colle sue consuetudini e concetti giuridici, non può formare oggetto di seria discussione.

Quanto al secondo principio egli ha senza dubbio ragione, quando afferma essere infondata l'opinione comune che la compra e vendita semplice non partorisse alcuna azione civile avanti le XII Tavole, essere quel principio fratello germano dell'altro, essere finalmente inammissibile, ch'esso non sia se non un prodotto della giurisprudenza, come alcuni vorrebbero. Ma sarebbe, a parer nostro, andar troppo innanzi quando si volesse riconoscere in quella regola un frammento delle XII Tavole.

Non è finalmente che una conseguenza del primo errore se l'Hofmann assegna anche a questo un'origine ellenica, sebbene non trovi nelle fonti il benchè minimo appiglio.

Anche le regole relative al *periculum rei* armonizzano col sistema generale della compra e vendita presso i Romani (Cfr. Goldschmid, *Rivista*, V, XV, p. 620; Windscheid, *Pand.*, 321 n. 19, 9ª ed.).

Gli argomenti dunque che l'Hofmann adduce a sostegno della sua opinione e che abbiamo ad uno ad uno esaminati ci sembrano troppo deboli per trarne la conclusione « avere le XII Tavole subìto una larga influenza dalla greca legislazione ».

Dopo di aver dimostrato, per quanto abbiamo potuto, essere falsa l'opinione tanto di coloro che affermano

essere le leggi decemvirali del tutto greche, quanto di quelli che credono aver esse subito una larga influenza greca, sì da ritenerle come un misto delle due legislazioni, sarebbe quasi inutile, cercare altre prove per dimostrare come le XII Tavole sieno eminentemente romane.

L'affermazione stessa che fanno molti scrittori dell'influenza greca sulle XII Tavole in quello che si riferisce ai precetti di polizia e del diritto patrimoniale è anch'essa esagerata.

Se dobbiamo infatti portare innanzi una ipotesi che trovi fondamento nei fatti già noti di quell'epoca, diremo precisamente l'opposto.

Il movimento che condusse alla caduta del regime consolare e alla nomina del governo dei Dieci aveva un carattere eminentemente politico; si trattava infatti non tanto di fissare il diritto privato, comune senza dubbio alle due classi, quanto di trovare una costituzione politica che conciliasse le tradizioni e gli interessi dell'una colle tendenze e le pretensioni dell'altra.

Ora è evidente che la Commissione spedita in Grecia non doveva e non poteva occuparsi esclusivamente dei pubblici ordinamenti delle città greche, astraendo dalle istituzioni di diritto privato, dai principî del diritto penale e via dicendo: nessuno ignora infatti come nelle antiche legislazioni una tale separazione facesse difetto. Questo spiega come nelle XII Tavole si incontrino quelle poche disposizioni tolte dalle leggi greche.

Ma quale fosse il profitto che la Commissione ritrasse dal viaggio, con quali impressioni ne ritornasse, è impossibile oggi il determinare. Molto probabilmente essa dovette accorgersi con quel senno pratico, che distingueva il popolo Romano, che la fama superava di gran lunga la realtà. Si aggiunga che la parte della legislazione decemvirale destinata ad accogliere il diritto

pubblico non venne a compimento per le vicende del secondo decemvirato e il ritorno all'antica costituzione.

Quanto al diritto privato i decemviri rimasero certamente fedeli, anche dopo il viaggio in Grecia, alle patrie consuetudini. Le nostre fonti non possono ispirarci neppure un dubbio a questo riguardo. Ed è anche naturale che così avvenisse: il diritto patrimoniale è il campo della attività giuridica, dove il legislatore usurpa il meno possibile, in tutti i tempi, ma precipuamente nelle epoche primitive di un popolo.

Una prova evidente ce ne offrono le leggi barbariche, dove troviamo codificato soltanto ciò che si riferisce al diritto pubblico, al diritto criminale e a quelle poche istituzioni di diritto privato che avevano un pubblico interesse. L'*ita ius esto* delle XII Tavole, la libertà rilasciata e nei testamenti e nei contratti al cittadino, dimostrano chiaramente come la medesima legge storica si sia ripetuta per la codificazione decemvirale.

La diversità stessa che esiste fra il mondo romano e quello greco, potrebbe ancora servire come argomento a sostegno della nostra opinione.

Così mentre la Grecia, identificando il particolare e l'universale nella manifestazione del bello, pare si astragga dallo spazio e viva solo nel tempo, Roma invece, progredendo da una forma determinata ad un'altra, da uno scopo finito ad un'altro, si attiene medesimamente allo spazio e al tempo; e mentre la Grecia procede senza urti, senza strappi, senza contrasti, senza lotte, Roma all'incontro si muove, si agita fra gli urti e i contrasti, vive e si feconda nella lotta. La sua storia è storia di fini determinati, contraddicentisi, di progresso indefinito da uno scopo ad un altro (Gans, *Dello svolgimento del diritto*, ecc.).

Pure, per vedere se v'ha davvero un carattere origi-

nale in Roma, non basta negarlo o affermarlo semplicemente, non bastano certi rapporti logici sorti da certe presunzioni storiche, da certi sistemi mirabilmente architettati, ma che fuori della mente dell'uomo non hanno altra esistenza.

E codesto carattere originale bisogna indagarlo nella storia; ma perchè l'indagine sia completa, non devesi foggiare il mondo romano a proprio talento, ma seguire il naturale svolgimento dei fatti, studiare i rapporti e ricercare le leggi che governano l'estrinsecarsi della coscienza morale e giuridica dei Romani.

Nella costituzione religiosa, nella costituzione politica, Roma mostra il suo carattere schietto ed originale. Se infatti in origine il mondo divino e spirituale dei Romani ha delle analogie con quello dei Greci, in seguito, sviluppandosi la coscienza dei due popoli e dividendosi tra le due nazioni le grandi antitesi, il culto, tanto in Ellade che in Italia acquista forme proprie, spiccate ed essenzialmente naturali.

« Il Greco, sacrificando, alza gli occhi al cielo, il Romano si copre il capo; la preghiera del primo è contemplazione, quella dell'altro è pensiero » (Mommsen, *St. Rom.*, Parte I). — Il Greco umanizza il divino, il Romano divinizza l'umano. — Gli Dei della Grecia si mescolano cogli uomini nelle guerre, nei pranzi, nei giuochi, ecc.; gli Dei di Roma non hanno nulla di comune cogli uomini; sono forze nascoste, arcane, che esistono solo nella mente dell'uomo, senza alcuna rappresentazione oggettiva.

Quindi, in Grecia l'epopea e l'estetica, in Roma invece la fede e la religione; ivi la splendida manifestazione artistica, qui la povertà delle arti.

« Così (conclude il Mommsen) le due nazioni, in cui l'antichità ha raggiunto il suo apogeo, si trovano diverse ed eguali, l'una accanto all'altra. La preminenza che

hanno gli Elleni sugl'Italici è quella d'un più chiaro e comunicabile splendore; ma il profondo sentimento dell'universale nel particolare, la prontezza del sacrifizio, la ferma fede nei proprii Dei, è il ricco tesoro della nazione italica ».

Ambidue i popoli si sono sviluppati separatamente e ambedue in modo compiuto.

Nella costituzione politica, in Grecia la città o lo stato, in Roma invece la famiglia, sono i cardini del diritto pubblico e privato. — La storia ci narra una lunga serie, non mai interrotta, di fatti pei quali la coscienza romana si è andata sempre svolgendo e modificando, senza perciò smarrire la sua indole primitiva.

Partendo dalla famiglia, e percorrendo i varî progressivi svolgimenti dello Stato romano, noi perveniamo gradatamente alla formazione della *gens*, quindi al mescolamento delle varie *gentes*, alla costituzione del Comune, e finalmente all'impero del mondo.

E durante tutti questi avvenimenti, lungo il corso di tanti secoli, la vita romana procede sempre senza interruzione, senza strappi, gradatamente svolgendosi in conformità del suo fine.

Singolare presso i Romani è sopratutto il rispetto alla cosa pubblica. — Le differenze della vita privata, le gradazioni dello stato domestico si annullano dinanzi alla solenne maestà delle pubbliche funzioni.

Tanto rispetto alle leggi rendeva naturalmente onnipotente la comunità romana nella sua sfera giuridica; e mentre educava i cittadini alla ubbidienza e alla libertà, e allontanavali dai trasporti e dalle aberrazioni del misticismo, infondeva poi loro una perfetta sicurezza nei loro privati e pubblici rapporti.

E del grande, nobile e altissimo fine che le leggi storiche avevano affidato alla sua patria, era ben consapevole il romano; poichè, ovunque la privata utilità tro-

vasi in conflitto colla pubblica, ben volentieri sacrificò quella a questa, contento solo della grandezza della sua origine, altero di poter ripetere: « *civis romanus sum* ».

A questa diversità del mondo romano dal greco abbiamo voluto accennare, perchè dal non essersi ben avvisato questo concetto della originalità romana sono derivati appunto i dubbi, gli equivoci frequenti intorno alla interpretazione degli istituti più importanti della legislazione romana e segnatamente della decemvirale, il monumento più insigne, l'espressione più verace e solenne del carattere giuridico dei primi secoli di Roma.

Concludiamo col dire che alle XII Tavole che formano il perno del diritto romano e sono la radice della nostra stessa legislazione, per i pochi insignificanti punti di contratto che hanno colle leggi di Solone, non si può negare il titolo d'essere eminentemente romane e nella sostanza e nella forma.

Frutto dello svolgimento storico di quei tempi, esse sono e resteranno sempre come luminoso esempio di quel sentimento reale delle cose, di quella sapienza pratica, che fece di Roma la regina del Mondo e delle sue leggi la base fondamentale delle legislazioni di tutti i popoli.

LE VARIANTI

VOIGT — SCHÖELL — BRUNS

È chiaro, di per sè, quanto sia utile a tutti la perfetta cognizione delle leggi delle XII Tavole, poichè senza i necessari principî non si può arrivare in alcun modo all'esatta intelligenza delle cose. — Gli scrittori quindi che si cimentarono a ricostruire le leggi decemvirali sono moltissimi; continue sono le dispute sulla ingenuità, sullo spirito, sui vocaboli.

Alcuni tentarono perfino di ravvivare nelle voci, nelle lettere, nei dittonghi, l'antica lingua; ma altra è la lingua d' Ennio, altra di Plauto, altra di Catone e Terenzio.

Che valgono pochi cenni di retori e di grammatici?

A noi, per non essere tediosi e prolissi nell'enumerare i ricostruttori e gli interpreti migliori delle XII Tavole, e per non ripetere cose già dette, con elogio, da valenti giureconsulti, basterà l'osservare come il tema della legislazione decemvirale sia stato sempre campo aperto ai più nobili ed alti ingegni, convinti della somma importanza di questo celebre monumento.

Dai primi tentativi del Gotofredo e del Funcio agli splendidi lavori del Dirchsen, dello Schöell, del Voigt e di altri insigni romanisti moderni, è tutta una serie di continui tentativi di ricostituzione delle XII Tavole; ed al giorno d'oggi ben si può dire che gli studi fatti con tanta erudizione su questa materia sieno giunti a tal punto, da disperare quasi che più oltre progrediscano.

Senz'altro, diamo ora le leggi secondo la ricostruzione del Voigt, ed indichiamo le varianti ch'essa offre rimpetto a quelle dello Schöell e del Bruns.

TAVOLA I.

1. — Si in ius vocat, ito. Ni it, antestamino [1]. Igitur em capito. Si [2] calvitur pedemve struit, manum endoiacito.
2. — Cui [1] testimonium defuerit, is tertiis diebus ob portum obvagulatum ito.
   Post deinde de domo sua in ius vocator.
3. — Si morbus aevitasve vitium escit, qui [1] in ius vocabit, iumentum dato [2]. Si nolet, arceram nec [3] sternito.
4. — Bis [1] de eadem re agere nec liceto neve post decisionem furti.
5. — Ortus [1]..... Sol occasus die suprema tempestas esto.
6. — Si [1] qui in iure manum conserunt, paena sacramenti vel quingenaria vel quinquagenaria esto.
7. — Si [1] manum in libertatem asserit vindiciae secundum libertatem dantor.

VARIANTI ALLA TAVOLA I.

1. — [1] Sch. Br. « antestamino: » — [2] Sch. Brun. pongono questa legge al num. 2. — Cfr. varianti alla nota seguente.
2. — [1] Sch. Br. pongono questa legge fino alla parola « ito » nella Tav. II-3. — Hanno qui: 2. — « Si calvitur pedemve struit, manum endo iacito ».
3. — [1] Sch. [qui in ius vocabit]. — [2] Sch. « dato ». — [3] Sch. Brun. « ne ».
4. — [1] Sch. Br. pongono qui la leg. 2, Tav. III, del Voigt.

5. — (1) Sch. invece di questa legge ha: *5.* — « Nexi mancipique cum p. R. idem forti sanatisque supra infraque ius esto ». Bruns invece: « Nex..... forti sanati..... ». Pongono il framm.: « Sol occasus, ecc. » al num. 9. — Cfr. note seguenti.

6. — (1) Sch. Br. riportano questo framm. fino alla parola « conserunt » alla Tav. VI-5. — Sch. pone fine alla Tavola riportando la legge 1-II del Voigt con alcune varianti: 6-9 — « Rem ubi pacunt, orato. Ni pacunt, in comitio aut in foro ante meridiem causam coiciunto. Com peroranto ambo praesentes. Post meridiem praesenti litem addicito [si ambo praesentes] sol occasus suprema tempestas esto »; *10* — ed aggiungendo il passo: *10*, Gellius N. A. XVI, 10, 8 « Sed enim cum proletari et adsidui et sanates et vades et subvades et viginti quinque asses et taliones furtorumque quaestio cum lance et licio evanuerint omnisque illa duodecim tabularum antiquitas nisi in legis actionibus centumuralium causarum lege Aebutia lata consopita sit. e. q. s. ».

Br. segue lo Schoell togliendo la parentesi alle parole « si ambo praesentes » e le parole « sed enim » al passo di Gellio.

7. — (1) Sch. Br. riportano il passo relativo a questa legge nella Tav. VI-6. — Cfr. note alla Tav. VI.

TAVOLA II.

1. — Rem (1), ubi pacunt, orato. Ni pacunt in comitio aut in foro, ante meridiem causam coiciunto, cum perorant ambo praesentes. Sol occasus suprema tempestas esto. Post meridiem praesenti stlitem addicito.

2. — Morbus sonticus, condictus (1) aut status dies cum hoste, sacrificium (2), funus familiare feriaeve denicales, quid horum fuit oenum (3) iudici arbitrove reove eo die, diffensus esto.

3. — Si (1) iudex arbiterve litem suam fecerit.

4. — Qui [1] se sierit testarier libripensve fuerit, ni testimonium fariatur, improbus intestabilisque esto.
5. — De [1] primo reo..... improbus intestabilisque esto.
6. — Si [1] telum manu fugit magis, quam iecit, arietem subicito.

VARIANTI ALLA TAVOLA II.

1. — [1] Sch. Br. pongono nella Tav. I questa legge, dividendola in tre leggi, con la variante: « litem » invece di « stlitem ». Cfr. nota prec. — Sch. ha invece qui: 1. — Gaius (4, 14): « De rebus M. aeris plurisve Dassibus, de minoris [vero] L assibus sacramento contendeb[atur]: nam [ita] lege XII Tab. cautum erat. [At si de libertate] hominis [contro] versia erat, etsi pretiosissimus homo esset, tamen ut L assibus sacramento contendere[tur], eadem lege cautum est ». — Bruns invece: Gaius, Inst., IV, 13 sq. « Sacramenti actio generalis erat: *de* quibus enim rebus ut aliter ageretur lege cautum non erat, de *his* sacramento agebatur..... Paena autem sacramenti aut quingenaria erat aut quinquagenaria. *Nam* de rebus mille aeris plurisve quingentis assibus, de minoris *vero* quinquaginta assibus sacramento contendeb*atur*: nam *ita* lege XII Tabularum cautum erat. *At si de libertate* hominis *contro*versia erat, etsi pretiosissimus homo esset, tamen ut L assibus sacramento contendere*tur* ea*dem* lege cautum est favoris *causa ne sat*is da*t*ione o*ne*rarentur adsertores » — « *Supplevit Savignyus. Huschkius* ut eo facilius compararentur ads ».
2. — [1] Sch. Br. non hanno la parola « condictus ». [2] Nè le parole: « sacrificium, funus familiare feriaeve denicales ». [3] Sch. Br. « vitium ».
3. — [1] Sch. Br. pongono invece qui, come ultima della Tav. II, la legge 2, Tav. I, del Voigt.
4. — [1] Sch. Br. pongono questa legge nella Tav. VIII-22.
5. — [1] Nè Sch. nè Br. hanno questa legge.
6. — [1] Sch. Br. hanno questa legge nella Tav. VIII-24; meno le parole: « arietem subicito ».

TAVOLA III.

1. — Aeris confessi rebusque iure [1] iudicatis XXX dies iusti sunto. Post [2] deinde manus iniectio esto. In ius ducito.
2. — Adsiduo [1] vindex adsiduus esto, proletario iam civi, quis volet, vindex esto.
3. — Ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure vindicit, secum ducito [1], vincito aut nervo aut compedibus [2]. Quindecim (?) pondo ne minore aut, si volet, maiore vincito.
4. — Si [1] quis endo eo in iure vindixerit, ast eius vincitur, dupli damnas esto.
5. — Si [1] volet, suo vivito. Ni suo vivit, qui em vinctum habebit, libras farris endo dies dato. Si volet, plus dato.
6. — Erat [1] ius interea paciscendi. Ni ita pacunt, habebantur in vinculis dies LX. Inter eos dies trinis nundinis continuis ad praetorem in comitium producebantur, quantaeque pecuniae iudicati essent, proquiritabatur.
7. — Tertiis [1] nundinis addicitor. — Post deinde neci dato aut trans Tiberim peregre venum ito transque dato.
8. — Si [1] coheredes sunt, partis secanto. Si plus minusve secuerunt, se fraude esto.

VARIANTI ALLA TAVOLA III.

1. — [1] [rebusque iure] Sch. — [2] Sch. Br. 2: Post, ecc...
2. — [1] Sch. Br. pongono questa legge nella Tav. I-4 (Cfr. note precedenti).
3. — [1] Sch. « ducito ». — [2] Br. « compedibus XV, ecc. ».

4. — (1) Sch. Br. non hanno questa legge: pongono invece qui la legge 5 del Voigt: « Si volet, ecc. » con la variante: Sch.: [qui eum vinctum habebit].

5. — (1) Sch. mette qui la legge 6 del Voigt con le varianti: Gellius N. A. XX, 1, 46 sq. « Erat autem ius interea paciscendi, ac nisi pacti forent, habebantur, ecc..... iudicati essent praedicabantur ». — Br. segue lo Sch., ma aggiunge dopo « praedicabatur. Tertiis autem nundinis capite poenas dabant, aut trans Tiberim peregre venum ibant ».

6. — (1) Sch. invece: Gellius, I, 1, 47 « Tertiis autem nundinis capite poenas dabant aut trans Tiberim peregre venum ibant. Tertiis nundinis *partis secanto. Si plus minusve secuerunt, se fraude esto* ». — Br. ha invece qui solo la seconda parte: « Tertiis nundinis partis, ecc. ».

7. — (1) Sch. Br. pongono qui la seguente legge come ultima di questa Tavola: « Adversus hostem aeterna auctoritas *esto* ».

8. — (1) Cfr. nota della legge 6.

TAVOLA IV.

1. — Uti (1) legassit, super pecunia tutelave, suae rei, ita ius esto.

2. — Si (1) intestato moritur, cui suus haeres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto.

3. — Si (1) adgnatus nec escit, gentiles familiam habento.

4. — Si (1) cliens intestato moritur, cui suus haeres nec escit, pecunia ex eius familia in patroni familiam redito.

5. — De (1) hereditate filiifamilias a patrefamilias manumissi ab intestato delata.

6. — De (1) hereditate hominis liberi ab extraneo manumissi ab intestato delata.

7. — De (1) heredibus aeri alieno obnoxiis.

8. — *a.* De (1) nominibus hereditariis inter coheredes pro portione hereditaria dividendis.
— *b.* De aere aliere hereditario inter coheredes pro portione hereditaria dividendo.
9. — In (1) decem mensibus gigni hominem.
10. — Portentum cito ablegato, nec necato.
11. — Si (1) paterfamilias ter filium venum duit a patre filius liber esto.
12. — Si (1) qua nollet in manum mariti convenire, quotannis trinoctio usum interficito.
13. — Statu (1) liber venum datus emtori dando eam pecuniam, sub cuius dandae condicione testamento liber esse iussus est, liber esto.
14. — Patronus (1) si clienti fraudem faxit, sacer esto.

VARIANTI ALLA TAVOLA IV.

1. — (1) Sch. Br. pongono questa legge nella Tav. V-3. — Sch. ha qui: Cicero de leg. III, 8, 19 « cuius (sc. tribunatus) primum ortum si recordari volumus, inter arma civium et occupatis et obsessis ubis locis procreatum vidimus. Deinde cum esset cito ablegatus tamquam ex XII tabulis insignis ad deformitatem puer brevi tempore nexio quo pacto recreatus multoque taetrior et faedior renatus est » [ablegatus Auratus: legatus codd. necatus Puteanus letatus Gruterus leto datus Orellius].
Br. ha: Cicero (de leg. 3, 8, 19): « cito legatus [letatus? necatus? leto datus?] tamquam ex XII tab. insignis ad deformitatem puer ».
2. — (1) Sch. Br. pongono questa legge nella Tav. V-4 – Hanno invece qui la leg. 11 Tav. IV del Voigt.
3. — (1) Sch. Br. pongono questa leg. nella Tav. V-5. — Br. ha qui: Cicero (Phil. 2, 28) « Illam suam suas res sibi habere iussit, ex XII tab. claves ademit, exegit ».
Sch. aggiunge dopo « exegit. quam porro spectatus civis, quam probatus! cuius ex omni vita nihil est honestius quam quod cum mima fecit divortium » [id. ap. Nonium p. 290 u. exigere].

4. — (1) Sch. Br. non hanno questa legge. — Pongono invece qui come ultima di questa tavola i passi : — Sch.: Gellius N. A. III, 16, 12: « Praeterea ego de partu humano praeterquam quae scripta in libris legi hoc quoque usu venisse Rome comperi : feminam bonis atque honestis moribus, non ambigua pudicitia in undecimo mense post mariti mortem peperisse factumque esse negotium, quasi marito mortuo postea concepisset, quoniam decemviri in decem mensibus gigni hominem, non in undecimo ». Ulpianus I., XIV, ad Sabinum. Dig. 38, 3, § 9. « Utique et ex lege duodecim tabularum ad legitimam hereditatem is, qui in utero fuit, admittitur, si fuerit editus... § 11. Post decem menses mortis natus non admittitur ad legitimam hereditatem ». Bbuns : — Gellius [3, 16, 12] : « comperi, feminam in undecimo mense ecc... ». Passi coi quali il Voigt ricostruì la leg. 9 di questa tavola.

5. (1) 6. (1) 7. (1) 8. (1) 10. (1) 12. (1) 13. — (1) Sch. Br. riportano nella tav. seguente alcuni passi degli autori da cui il Voigt ritrasse queste leggi. — Cfr. note delle tav. V-VI.

9. — (1) Cfr. nota della leg. 4.

11. — (1) V. nota della leg. 2.

14. — (1) Sch. Br. pongono questa legge nella Tav. VIII-21 con la variante « fecerit » invece di « faxit ».

TAVOLA V.

1. — Cum (1) nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto.
2. — Venditae (1) et mancipatae res non aliter emtori adquiruntur, quam si is venditor pretium solverit aut iustum vadem dederit.
3. — De (1) aqua, rivo, itinere actuque.
4. — Viae (1) latitudo in porrecto VIII, in anfracto XVI pedum esto.
5. — Amsegetes (1) vias muniunto. Ni sam dilapidates sunt, qua volet, iumentum agito.

6. — Usus [1] auctoritas fundi biennium, caeterarum rerum annuus esto.
7. — De usureceptione [1]. Renanxitur [2].
8. — Nec [1] forum bustumve, nec furtum usu capitor.
9. — De [1] auctoris laudatione et actione pro evinctione.
10. — Adversus [1] hostem aeterna auctoritas esto.
11. — De [1] actione ex lege mancipii.
12. — De [1] actione fiduciae.
13. — De [1] actione nuncupatae pecuniae.
14. — De [1] actione vadimonii deserti. — Vades. Subvades [2].
15. — De [1] actione depensi.
16. — Si [1] erctum ciet, praetor arbitros tres dato.

VARIANTI ALLA TAVOLA V.

1. — [1] Sch. Br. pongono questa legge nella Tav. VI-1. — Sch. cita qui il passo: Gaius 1, 144-5. « Veteres enim voluerunt feminas, etiamsi perfectae aetatis sint, propter animi levitatem in tutela esse... loquimur autem exceptis virginibus Vestalibus quas etiam veteres in honorem sacerdotii liberas esse voluerunt: itaque etiam lege XII tabularum cautum est ». Bruns: [Gaius 1, 144-5] « Veteres voluerunt feminas, etiamsi perfectae aetatis — in tutela esse — exeptis virginibus Vestalibus, quas — liberas esse voluerunt: itaque etiam lege XII tab. cautum est ».
2. — [1] Sch. Br. riportano il passo da cui il Voigt ricostruì questa legge nella Tav. VII-11 (V. nota alla tav. VII). Pongono qui il passo seguente: Gaius, Inst. II, 47. « Item mulieris quae in agnatorum tutela erat res mancipi usucapi non poterant praeterquam si ab ipsa tutore auctore traditae essent: id [et Boeckingius; nam Huschkius] ita lege XII tabularum cautum erat ».
3. — [1] Non si trova in Br. e Sch. — Essi pongono invece qui la legge 1, Tav. IV, Voigt.

4. — (1) Sch. Br. riportano i passi relativi alla tav. VII-6. Cfr. note alla Tav. VII. — Pongono qui la leg. 2, Tav. IV del Voigt.

5. — (1) Sch. Br. pongono questa legge nella Tav. VII-7 con le varianti: « Viam muniunto. Ni sam delapidassint, qua volet iumenta agito ». — Hanno qui la leg. 3 Tav. IV del Voigt.

6. — (1) Non si ha qui in Br. e Sch. — Citano invece i passi: Sch. Gaius. Iust. 1, 155 [Iu. Inst. I-15 pr.]. « Quibus testamento quidem tutor datus non sit, iis ex lege XII agnati sunt tutores qui vocantur legitimi ». Br. Gaius (1, 155). « Quibus ecc.... agnati sunt tutores ». — Cfr. nota Tav. VI-3.

7. — (1) Non si trova in Br. e Sch. (2) — Pongono questa parola fra i frammenti di sede incerta. — Sch. ha qui: « Si furiosus escit, ast ei custos nec escit, adgnatum gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto. Br.: 7: *a*. « Si furiosus escit, adgnatum gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto. b... ast ei custos nec escit ».

8. — (1) Non si ha qui in Br. e Sch. — Sch. pone qui il passo: Ulpianus (fr. 29, 1): « Civis Romani liberti hereditatem lex duodecim tabularum patrono defert si intestato sine suo herede libertus decesserit. e. q. s.... Ex ea familia in eam familiam... ».

Bruns aggiunge dopo « decesserit. Ulp. ad ed. [D. 50, 16, 195, 1]: Cum de patrono et liberto loquitur lex, ex ea familia ecc. ». — Riportano il passo rel. alla tav. X-10.

9. — (1) Non si ha in Br. e Sch. — Sch. pone qui: « Cod. [3, 36, 6]. Imp. Gordianus. A. Pomponio militi. Ea quae in nominibus sunt non recipiunt divisionem, cum ipso iure in portiones hereditarias ex lege duodecim tabularum divisa sunt. ». Bruns: — « Gordianus (c. 3, 36, 6). Ea que in nominibus sunt. — ipso iure in portiones ecc... divisa sunt. Dioclet. (c. 2, 3, 26): ex lege XII tab. aes alienum hereditarium pro portionibns quaesitis singulis ipso iure divisum [est] ».

10. — (1) Non si ha qui in Br. Sch. ma nella Tav. III-7. — Dando fine alla tavola Sch. e Br. pongono qui i passi seguenti. Br.: Gaius ad ed. provinciale (D. 10, 2, 1): Hæc actio [familiæ arciscundæ] proficiscitur e lege XII tabularum. Sch. aggiunge: namque coheredibus volentibus a com-

munione discedere necessarium videbatur aliquam actionem constitui qua inter eos res hereditariæ distribuerentur.

11. (1) 12. (1) 13. — (1) Non si trovano in Br. Sch.

14. — (1) Non si ha in Br. e Sch. — (2) Essi riportano il passo riferentesi alle parole « Vades. Subvades » nella Tav. I-10. (Cfr. note alla Tav. I).

15. — (1) Non si trova in Br. e Sch.

TAVOLA VI.

1. — De (1) divortio.
2. — Si (1) intestato moritur, orbi orbaeque viduaeque adgnati tutores sunto.
3. — Si (1) adgnatus nec escit, gentilis tutor esto.
4. — Virgines (1) Vestales liberas a tutela esse voluerunt.
5. — Eorum (1), qui in tutela sunt, res uscapi non possunt, praeterquam si ab ipsis tutore auctore venditae erant.
6. — De (1) actione tutelae.
7. — De (1) actione rationibus distrahendis.
8. — De (1) postulatione suspecti tutoris.
9. — Si (1) furiosus escit, adgnatum gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto. Ast ei custos nec escit, constringito.
10. — Qui (1) sibi heredium nequitia sua disperdit liberosque suos ad egestatem perducit, ea re commercioque praetor interdicito. In adgnatum gentiliumque curatione esto.

VARIANTI ALLA TAVOLA VI.

1. — (1) Non si ha in Br. Sch. — Pongono qui la legge 1, Tav. V, del Voigt.

2. — (1) Sch. Br. riportano il passo relativo a questa legge nella

Tav. V-6. — Cfr. note Tav. V. — Qui hanno invece il passo: Cicero, *De off.*, III, 16, 65 « Nam cum ex duodecim tabulis satis esset ea praestari quae essent lingua nuncupata, quae qui infitiatus esset dupli paenam subiret, a iurisconsultis etiam reticentiae paena est constituta ».

3. — (1) Pongono qui i passi da cui il Voigt trasse la legge 6, Tav. V. — Sch.: Cicero, Top. IV, 23 « Quoniam usus auctoritas fundi biennium est, si etiam aedium: at in lege aedes non appellantur et sunt caeterarum rerum omnium, quarum annuus est usus ». — Bruns: Cicero (Top. 4): « Usus auctoritas fundi biennium est, — caeterarum rerum omnium — annuus est usus ».

4. — (1) Sch. Br. riportano il passo nella Tav. V, 1. — Cfr. note alla Tav. V. — Pongono qui: Bruns: Gaius (1, 11): « Lege XII Tab. cautum erat, si qua nollet eo modo [usu] in manum mariti convenire, ut quotannis trinoctio abesset atque ita usum cuiusque anni interrumperet ». — Sch. premette alle parole *lege* XII, ecc.: « Usu in manum conveniebat, quae anno continuo nupta perseverabat; quae enim velut annua possessione usu capiebatur, in familiam viri transibat filiaeque locum optinebat ».

Da questi passi il Voigt ricostruì la legge 12, Tav. IV.

5. — (1) Sch. Br. riportano il passo relativo a questa legge nella Tav. V-2. — Cfr. note alla Tav. V. — Pongono qui: Sch.: « Si [qui] in iure manum conserunt ». — Bruns aggiunge al frammento il passo: *b.* Ulp. manual: « Et mancipationem et in iure cessionem lex XII Tab. confirmat ».

6. — (1) Sch. Br. pongono qui il passo: Livius, III, 44, 12 « Postulant ut rem integram in patris adventum differat (sc. Appius Claudius), lege ab ipso lata vindicias det secundum libertatem.

7. (1) 8. (1) 9. — (1) Sch. Br. pongono fine alla Tavola citando qui i frammenti e i passi relativi alla legge 5, Tav. VII, del Voigt. — Sch.: « Tignum iunctum aedibus vineave e concapi ne solvito ». — 8. — « Quandoque sarpta, donec dempta erunt ». — 9. — Ulpianus, 1, XXXVII, ad Ed. Dig., 47, 3, 1, pr.: « Lex duodecim tabularum neque soluere permittit tignum furtivum aedibus vel vineis junctum neque vindicare; quod providenter lex effecit,

ne vel aedificia sub hoc praetextu diruantur vel vinearum cultura turbetur: sed in eum qui convinctus est iunxisse in duplum dat actionem ». — Br. dopo « Tignum, ecc. » pone il passo di Ulp., indi il framm. « Quandoque, ecc. ».

10. — (1) Sch. Br. pongono questa con alcune varianti nella Tavola V-7. — Vedi note alla Tav. V.

TAVOLA VII.

1. — Furem (1) nancitor endoque plorato. Si nox furtum factum est, si im occisit, iure caesus esto; si luci, nisi se telo defendit, ne occidito.
2. — Si (1) hominem liberum nanxitur, verberatus addicitor, cui furtum factum est, si servum, verberatus e saxo praecipitator.
3. — Si (1) adorat furto, quod nec manifestum erit, duplione damnum decidito.
4. — Si (1) concapsit furtum, triplo damnum decidito.
5. — Tignum (1) iunctum aedibus vineave, sei concapsit, ne solvito; de vinea quandoque sarpta, donec dempta erunt tigna, ne abemito. Duplione damnum decidito.
6. — Qui (1) prohibitus furtum quaerere velit, nudus quaerito, licio cinctus, lancem habens. Si concapsit, furtum manifestum esto.
7. — Qui (1) furtum conceptum obtulerit, triplo damnum decidito.
8. — Cuius (1) ope, consilio furtum factum sit, pro fure damnum decidito.
9. — Qui (1) aedes acervumve frumenti iuxta tugurium positum combusserit, vinctus, verberatus igni necator, si sciens dolo malo incensit; ast casu, nosciam sarcito aut, si minus idoneus sit, verberator.

10. — Si [1] impavit in laetam segetem alterius, nosciam sarcito. Si nox impavit secuitve sciens dolo malo, suspensus Cereri necator.

11. — Impubes [1] quem furti manifesti nanxitur quive nox impavit secuitve, praetoris arbitratu verberator nosciamque duplione sarciri decernitor.

12. — Si [1] alienam arbosem succidit XXV paenas sunto.

13. — Si [1] rupitias faxit vel alienum servum quadrupedemve pecudem occeslit nosciam sarcito.

14. — Si [1] membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto.

15. — [1] Manu, fusti si os fregit homini libero, CCC, servo CL paenas sunto.

16. — Si [1] iniuriam alteri faxit, XXV paenas sunto. Qui accentassint, verberantor.

17. — Ne [1] quis unciario fenore amplius exerceat. Fenerator quadrupli condemnetur.

VARIANTI ALLA TAVOLA VII.

1. — [1] Sch. Br. pongono questi framm. nella Tav. VIII, con le varianti: Sch.: 11. « Si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto ». — 12. « Luci... si se telo defendit... endoque plorato ». — Bruns pone: 12. « Si nox, ecc. ». — 13. « [Si] luci, ecc. ». — Citano invece qui i passi: Sch.: Varro de L.L. V. 22 « Etiam ambitus est quod circumeundo teritur: nam ambitus circuitus, ab eoque XII Tabularum interpretes ambitus [l. ambitum] parietis circuitum esse describunt ». — Volusius Maecianus Distr. 46: « Sestersius duos asses et semissem quasi semis tertius... lex etiam duodecim Tabularum argumento est, in qua duo pedes et semis sestertius pes vocatur ». — Bruns cita i medesimi passi; aggiunge solo dopo « describunt »: — Festus: « Ambitus dicitur circuitus aedificiorum, patens pedes duos et semissem ».

2. — [1] Sch. cita il passo relativo a questa legge nella Tavola VIII-13. — Br., Tav. VIII-14. — Cfr. note alla Tav. VIII.

Sch. Br. hanno qui il passo: Gaius, l. IV ad legem XII Tab., Dig. 10, 1, 13 [id in Auct. fin. regund., p. 278 Lach.]: « Sciendum est in actione finium regundorum illud observandum esse quod ad exemplum quodammodo eius legis scriptum est quam Athenis Solonem dicitur tulisse: nam illic ita est: ἐάν τις αἱμαείαν παρ' ἀλλοτρίῳ χωρίῳ ὀρύγῃ (l. ὀρίττῃν), τὸν ὅρον μὴ παραβαίνειν· ἐὰν (δὲ) τειχίον, πόδα ἀπολείπειν· ἐὰν δὲ οἴκημα, δύο πόδας· ἐὰν δὲ τάφρον (τάφον Flor.) ἢ βόθρον ὀρύττῃ, δεον τὸ βάθος ἢ τοιοῦτον ἀπολείπειν· ἐὰν δὲ φρέαρ, ὀργυιάν· ἐλαίαν δὲ καὶ συκῆν ἐννέα πόδας ἀπὸ τοῦ ἀλλοτρίου φυτεύειν· τὰ δὲ ἄλλα δένδρα πέντε πόδας ».

3. — (1) Sch. Br. pongono questa legge nella Tav. VIII-16. — Sch. le aggiunge il passo: Gaius, *Inst.*, III, 190: « Nec manifesti furti poena per legem XII Tab. dupli inrogatur ». — Hanno qui i passi seguenti: *a*. Plinius (n. 4, 19; 4, 50): « In XII Tabul. nusquam nominatur villa semper in significatione ea hortus, in horti vero heredium ». *b*. Festus: — « [Tugu]ria, a tecto, appellantur [domicilia rusticorum] sordida. Quo nomine [Messalla in explanatione XII ait etiam... [signifi]cari ».

4. — (1) Sch. Br. riportano invece qui il passo: « Cicero de leg. I, 21, 55. Ex hac autem non rerum sed verborum discordia controversia est nata de finibus: in qua quoniam usus capionem duodecim tabulae intra quinque pedes esse noluerunt [noluerint *libri* corr. Alciatus] depasci veterem possessionem academiae ab hoc acuto homine non sinemus, nec Mamilia lege singuli, sed e XII tres arbitri finis regemus ». Cfr. Cuiacius, Obss., V., 21 — Rudorffius, in Annal. scient. iur. hist., X, p. 345.

5. — (1) Sch. Br. pongono i framm. e i passi relativi a questa legge nella Tav. VI, 7, 8, 9. Cfr. nota alla Tav. VI. — Sch. ha qui: *5*. « Si iurgant ». — Br. aggiunge il passo: Cicero [de leg., 1, 21] « Controversia est nata de finibus, in qua — ex his (XII Tab) tres arbitri fines regemus ».

6. — (1) Sch. Br. riportano i framm. e i passi relativi a questa legge nella Tav. VIII. — Cfr. note alla Tav. VIII. — Bruns ha qui: Gaius ad ed. pro. (D. 8, 38): « Viae latitudo ex lege XII Tab. in porrectum octo pedes habet, in anfractum, i. e. ubi flexum est, sedecim ». — Sch. aggiunge il passo: « Festus, XVI, 26 sq., p. 78 Mom.

[p. 371 Muell.]: Viae sunt et publicae et privatae: publicae per quas ire omnibus licet, privatae quibus neminem uti *ius esto* praeter eorum quorum sunt *nomine*. — Et hae VIII pedes in latitudine habent iure et lege, publicae quantum ratio utilitatis permittit. Et ita privatae *viae* lex XVI in *amfracto flexuque* pedes esse ».

7. — (1) Sch. Br. riportano il passo relativo alla Tav. VIII. — Cfr. note alla Tav. VIII. Hanno qui il framm.: « Viam muniunto. Ni sam delapidassint, qua volet iumenta agito ».

8. — (1) Sch. Br. riportano il passo relativo alla Tav. VIII. — Citano qui il framm.: 8. *a*. « Si aqua pluvia nocet (Br.: noce[bit] » e il passo: *b*. Paulus, l. XVI, ad Sabinum. Dig.. 43, 8, 5: « Si per publicum locum rivus aquaeductus privato nocebit, erit actio privato ex lege duodecim tabularum, ut noxae domino *caveautur* » [Bruns: « *sarciatur* »].

9. — (1) Sch. Br. citano il passo relativo alla Tav. VIII-10. — Cfr. note alla Tav. VIII. — Sch. ha qui: Ulpianus, l. LXXI ad Ed. Dig., 43, 27, 1, § 8: « Quod ait praetor et lex duodecim tabularum efficere voluit, ut quindecim pedes altius rami arboris circumcidantur, et hoc idcirco effectum est, ne umbra arboris vicino praedio noceret ». Br.: *a*. Ulp., id.: « Lex XII Tab. efficere voluit, ecc. ». *b*. Pomponius ad Sab. (D. 43, 27, 2): « Si arbor ex vicini fundo vento inclinata in tuum fundum sit ex lege XII Tab. de adimenda ea agere potes ».

10. — (1) Sch. Br. riportano i framm. e i passi relativi alla Tavola VIII, 8, 9. — Cfr. note alla Tav. VIII. — Citano qui il passo: Plinius H. N. XVI, 5, 15: « Cautum est praeterea lege XII Tab. ut glandem in alienum fundum procidentem liceret colligere ».

11. — (1) Sch. Br. riportano il passo relativo alla Tav. VIII, 9. — Sch. ha qui: *Inst.*, 2, 1, 41: « Venditae vero [res] et traditae non aliter emptori acquiruntur quam si is venditori pretium soluerit, vel alio modo satisfecerit veluti expromissore aut pignore dato. Quod cavetur quidem etiam lege duodecim tabularum tamen recte dicitur et iure gentium id est iure naturali id effici ». — Bruns segue lo Sch. tralasciando la parte: « tamen recte, ecc. ».

12. — (1) Sch. Br. riportano i passi relativi alla Tav. VIII, 11.

Dando fine alla Tav. essi pongono qui il passo: Ulpianus, framm. II, 4: « Sub hac conditione liber esse iussus: si decem milia heredi dederit, etsi ab herede abalienatus sit, emptori dando pecuniam ad libertatem perveniet: idque lex duodecim tab. iubet ».

13. — (1) Bruns ha alla Tav. VIII, 5:... « Rup[s]it... sarcito ».
14. — (1) Sch. Br. pongono questa legge nella Tav. VIII, 2.
15. — (1) Sch. Br. pongono questa legge nella Tav. VIII, 3, con le varianti: Sch.: « Manu fustive si as fregit libero CCC, si servo C L paenas subito [sestertiorum]. — Br. segue lo Sch. ponendo fra parentesi il (*si*) di « servo » e tralasciando la parola « sestertiorum ».
16. — (1) Sch. Br. hanno questa legge fino alla parola « sunto » alla Tav. VII, 4, con le varianti: Sch.: [alteri]. Sch. Br.: « paene » invece di « paenas ».
17. — (1) Sch. Br. riportano i passi relativi a questa legge alla Tav. VIII, 18. — Ved. note alla Tav. VIII.

TAVOLA VIII.

1. — Amtermini (1) apud terminum adsipiunto ne ultra praesipiunto. Si maceriam infoderit, pedem relinquito, ast aedes, II pedes. Si sepulcrum scrobemve fodaerit, quantum profunditatis habuerit, tantum intercapedinis relinquito, si puteum, passus latitudinem. Oleam ficumve ad IX pedes ab alieno plantano caeteros arbores ad V pedes.
2. — Si (1) iurgant de finibus, praetor arbitros tres dato.
3. — Usucapionem (1) intra V pedes esse noluerunt.
4. — Ambitus (1) sestertius pes esto.
5. — Rogum (1) bustumve novum propius LX pedes ne adicito aedes alienas invito domino.
6. — Si (1) arbor in vicinum hortum inpendit, coinquito.

7. — Si [1] arborem in vicinum agrum immisit, XV pedes altius sublucato.

8. — Ni [1] aedes sartas, tectas habet aut sarta, tecta tuctor aut noscam caveto.

9. — Si [1] aqua pluvia nocet, aut aquam arceto aut noxiam caveto.

10. — Ne [1] quis alienos fructus excantassit neve alienam segetem pellexerit.

Qui malum carmen incantassit verberatus igni necator.

11. — Glandes, [1] quae in alienum fundum procident, tertio quoque die legito. Si abercet...

12. — Sodalibus [1] potestas esto, pacionem, quam volent sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant.

VARIANTI ALLA TAVOLA VIII.

1. — [1] Sch. Br. pongono il passo relativo a questa legge nella nella Tav. VII-2. — Cf. nota alla leg. 2 Tav. VII.

Sch. ha qui i passi: Cicero de Rep. IV, 12 [ap. Augustium de civ, Dei, II-9]. « Nostrae contra duodecim Tabulae cum perpaucâs res capite sanxissent, in his hanc quoque sanciendam putaverunt: si quis occentavissent sive carmen condidisset, quod infamiam faceret flagitium alteri ». Cornutus ad Pers. sat. I, 123, p. 276, Jahn. — « propter quod lege XII Tab. cautum est, ut fustibus feriretur qui publice invehebatur ».

Bruns: « 1. *a*. Qui malum carmen incantassit... » — *b*. « Cicero de Repul. ecc. » come sopra; tralascia però di citare il passo: « Cornutus ad Persi ecc. ».

2. — [1] Cf. nota alla leg. 5, VII. Pongono ivi i framm. e i passi relativi a questa legge. Qui invece mettono la legge: « Si membrum rupsit (Br. rup(s)it), ni cum eo pacit, talio esto ».

3. — [1] Sch. Br. pongono il passo relativo alla Tav. VII, 4., — Cf. nota alla Tav. VII. Hanno qui: « Manu fustive si os fregit libero, CCC (Bruns [si]) servo CL paenam subito ».

4. — (1) Sch. Bruns pongono il passo relativo a questa legge alla Tav. VII, 1. — Cf. note alla Tav. VII.
Hanno invece qui: « Si iniuriam faxsit (Sch. [alteri], viginti quinque paenae sunto ».

5. — (1) Sch. Br. hanno il passo relativo a questa legge nella Tav. X — Br. al num 9. — Sch. al num. 10. Cf. note alla tav. X. — Bruns ha qui: 5 « Rup[s]it... sarcito » — Sch. cita i passi: *Inst.* 4, 9 pr. « Animalium nomine quae ratione carent, si quidem lascivia aut fervore aut feritate pauperiem fecerint, noxalis actio lege duodecim tabularum prodita est: quae animalia si noxae dedantur, proficiunt reo ad liberationem, quia ita lex duodecim tabularum scripta est ». Ulpianus l. XVIII ad Ed. D. 9, 1, 1 pr. « Si quadrupes pauperiem fecisse dicetur actio ex lege duodecim tabularum descendit: quae lex voluit aut dari id quod nocuit, id est id animal, quod nosciam commisit, aut aestimationem noxiae offerri ».

6. (1) 7. — (1) Sch. Br. riportano i passi relativi alla Tav. VII, 9. — Cf. note alla tav. VII. — Qui invece hanno i passi. Bruns: *6.* Ulpianus l. XVIII ad ed. (D. 9, 1, 1 pr.): « Si quadrupes... ecc. vedi passo citato dallo Sch. alla nota precedente » *7.* Ulpianus l. XLI ad Sab. (D. 19, 5, 14, 3): « Si glans ex arbore tua in fundum meum cadat, eamque ego immisso pecore depaxam — neque ex lege XII tab. de pastu pecoris, quia non in tuo pascitur, neque de pauperie agi posse ».
Sch. *6*: Ulpianus « Si glans » ecc. — *7*: « Qui fruges ex cantassit [neve alienam segetem pellexeris] ».

8. — (1) Sch. Br. pongono invece qui i passi: Sch.: Plinius, N. H. XVIII, 3, 12. « Frugem quidem aratro quaesitam furtim noctu pavisse ac secuisse puberi duodecim tabulis capital erat suspensumque Cereri necari iubebant gravius quam in homicidio convinctum: impubem praetoris arbitratu verberari noxiamve duplionemve decerni.
Br. ha *8.* a « Qui fruges excantassit... *b*... neve alienam segetem pellexeris ».

9. — (1) Sch. Br. pongono questa legge fino alla parola « nocet » nella Tav. VII, 8. — Cf. note alla Tav. VII.
Sch. pone qui il passo: Gaius l. IV ad legem XII ad leg. XII tab. D. 47, 99. « Qui aedes aceruumve frumenti iuxta domum positum combusserit, vinctus verbe-

ratus igni necari iubetur, si modo sciens prudensque id commiserit; si vero casu, id est neglegentia, aut noxiam sarcire iubetur aut, si minus idoneus sit, levius castigatur. Appellatione autem aedium omnes species aedificii continentur ».

Br. ha qui il passo citato dallo Sch. nella nota precedente: Plinius (nat. hist.). « Frugem ecc. ».

10. — (1) Sch. ha questa legge fino alla parola pellexerit al n. 8. — Bruns al n. 7 — Cf. le varianti della legge 7. — Il fram. qui ecc. sino incantassit Br. lo pone nella Tav. VIII, ! — Cf. nota alla leg. 1. — Sch. alla tav. VIII, 25. — Cf. note seguenti.

Br. cita invece qui il passo citato dallo Sch. alla nota antecedente: Gaius, 1, IV. « Qui aedes » ecc. fino alla parola « castigatur ». — Schoell: Plinius N. H. XVII, 1, 7. « Fuit et arborum cura legibus prixis cautumque est XII Tabulis, ut qui iniuria cecidisset alienas, lueret in singulas aeris XXV. Quid existimamus venturasve eas credidisse ad supra dictam aestimationem illos qui frugiferas tanti taxauerant? ».

11. — (1) Sch. Br. riportano il passo relativo a questa legge alla Tav. VII, 10. — Cf. note alla Tav. VII.

Bruns pone qui il passo: Plinius [nat. hist., 17, 17]: « cautum est XII » ecc. vedi nota precedente. — Sch. ha: « Si nox furtum faxsit, si im occisit, iure caesus esto ».

12. — (1) Sch. Br. riportano il passo relativo a questa legge alla Tav. VIII, 27. — Sch. ha invece qui: « Luci... si se telo defendit... endoque plorato ».

Bruns pone qui: « Si nox ecc... » vedi not. prec. — Sch. Br. continuano poi la tavola col seguente ordine:

13. — Sch.: Gellius N. A. XI, 18, 8. Ex ceteris autem manifestis furibus liberos verberari addicique iusserunt (sc. decemveri) ei cui furtum factum esset, si modo id luci fecissent neque se telo defendissent; servos item furti manifesti prensos verberibus adfici et e saxo praecipitari; sed pueros impuberes praetoris arbitratu verberari voluerunt noxiamque ab his factam sarciri. — Bruns: *13.* [Si] luci... si se telo defendit,... endo [que] plorato.

14. — Schöell: Lance et licio.— Gellius N. A. XI-18, 9, ea

quoque furta quae per lancem liciumque concepta essent, proinde ac si manifesta forent, vindicaverunt. Bruns *14*: Gellius (11, 18, 8): Ex ceteris ecc. Vedi passo citato dallo Sch. alla nota precedente.

15. — Schöell: Gaius *Inst.*, III, 191. Concepti et oblati [sc. furti] poena ex lege XII tabularum tripli est eaque similiter a praetore servatur. — Bruns: *15. a.* Gaius 3 191). Concepti ecc. — *b*... Lance et licio.

16. — Schöell: Si adorat furto quod nec manifestum erit, duplione damnum decidito. — Gaius *Inst.* III,190: Nec manifesti furti paena per legem XII tabularum dupli inrogatur. — Bruns: *16.* Si adorat ecc. [duplione damnum decidito].

17. — Schöell: Gaius, *Inst.* II,45. Nam furtivam (sc. rem) lex XII tabularum usu capi prohibet. — Bruns: *17.* Idem.

18. — Schöell: 1. Tacitus, Ann. VI,16. Nam primo duodecim tabulis sanctum, ne quis unciario fenore amplius exerceret. 2. Cato de r. r. pr. Maiores enim nostri sic habuerunt et ita in legibus posiverunt furem dupli condemnari, feneratorem quadupli. — Bruns: *18.* idem.

19. — Schöell: Paulus, Sent, II 12, 11. Coll. 10, 7, 11. Ex causa depositi lege duodecim tabularum in duplum actio datur. — Bruns: *19*, idem.

20. — Schöell: *1.* Cicero de off. III, 15, 61. Atque iste dolus malus et legibus erat vindicatus, ut tutela [in tutela Heinius] duodecim tabulis, circumscriptio adolescentium lege Plaetoria et sine lege iudiciis. — *2.* Tryphonius l. XIV. Disput. D. 26, 7, 55, § 1. Sed si ipsi tutores rem pupilli furati sunt, videamus, an ea actione, quae proponitur ex lege duodecim tabularum adversus tutorem in duplum, singuli in solidum teneantur. — Bruns: *20.* Idem.

21. — Schöell: Patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto. — Bruns: *21.* Idem.

22. — Schöell: Qui se sierit testarier lipripensve fuerit, in testimonium fatiatur, improbus intestabilisque esto. — Bruns: *22.* Idem.

23. — Schöell: Gellius, N. A. XX, 1, 53. — An putas, Favorine si non illa etiam ex duodecim tabulis de testimonis falsis poena abolevisset et si nunc quoque ut antea,

qui falsum testimonium dixisse convictus esset, e saxo Tarpeio deiceretur, mentituros fuisse pro testimonio tam multos quam videmus? — Bruns: *23*. Idem.

24. — Schöell: Si telum manu fugit magis quam jecit. Cicero, Top. 17, 64: Nam iacere telum voluntatis est, ferire quem nolueris fortunae. Ex quo aries subiicitur ille in vestris actionibus, si telum manu fugit magis quam iecit. — Bruns: *24*. — *a*. Si telum ecc. — *b*. Cicero, Top. ecc. — *c*. Plin (n. h. 18, 3, 12): Frugem furtim pavisse XII tabulis capital erat (8, 9) gravius quam in homicidio.

25. — Schöell: *1*. Salvianus Massil. de guber, dei VIII, 5 (p. 182 ed. Baluz). Interfici enim indemnatum quemcumque hominem etiam duodecim tabularum decreta vetuerunt.

2. (IX, 4) Pomponius l. sing. Enchir. D. 1, 2, 2, § 23. Et quia ut diximus, de capite civis Romani iniussu populi non erat lege permissum consulibus ius dicere: propterea quaestores constituebatur a populo, qui capitalibus rebus praessent; hi appellabantur quaestores parricidii, quorum etiam meminit lex duodecim tabularum. — Bruns: *25*. Gaius l. IV ad XII tab. (D. 50, 16, 236). Qui venenum dicit, adicere debet, utrum malum an bonum; nam et medicamenta venena sunt.

26. — Schöell: *1*. Qui malum carmen incantassit. — *2*. Gaius l. IV ad XII tab. (D. 50, 16, 236): Qui venenum ecc. venena sunt, quia eo nomine omne continetur quod adhibitum naturam eius cui adhibitum est mutat. Bruns: V. 27 Sch.

27. — Schöell: Porcius Latro personatus declam. in Catil. 19. Primum duocecim tabulis cautum esse cognoscimus ne quis in urbe cœtus nocturnos agitaret. — Bruns: *27*. Gaius l. IV ad XII tab. [Dig. 47, 22, 4]: His [sodalibus] potestatem facit lex [XII tab.] pactionem quam velint sibi ferre dum ne quid ex pubblica lege corrumpant: sed haec lex videtur ex lege Solonis translata esse.

28. — Schöell: Gaius l. IV ad leg. XII tab. D. 47, 22, 4. Sodales sunt qui eiusdem collegii sunt, quam Graeci ἑταιρίαν vocant. — His autem potestatem ecc.

TAVOLA IX.

1. — Qui [1] hostem conciverit quive civem hosti tradiderit, si sciens dolo malo fecit, verberatus infelici arbori reste suspenditor.
2. — Ne [1] quis in Urbe coetus nocturnos agitato. Si...
3. — De [1] parricidio.
4. — Qui [1] falsum testimonium dixisse convictus est, e saxo Tarpeio deiiceretur.
5. — Iudex [1] arbiterve iure datus, qui ob rem dicendam pecuniam accepisse convictus est, capite poenitur.
6. — De [1] questoribus paricidii.
7. — De [1] capite civis nisi maximo comitiatu ne ferunto.
8. — Privicloes [1] leges ne irroganto.

VARIANTI ALLA TAVOLA IX.

1. — [1] Sch. riporta il passo relativo a questa legge al n. 4. Br. al n. 5. — Pongono qui: Sch.: *1.* Cicero, de leg., III, 19, 44: « Tum leges praeclarissimae de duodecim tabulis tralatae duae, quarum altera privilegia tollit, altera de capite civis rogari nisi maximo comitiatu vetat et nondum notis seditiosis tribunis pl., ne cogitatis quidem admirandum tantum maioris in posterum providisse: in privatos homine leges ferri noluerunt: id est enim privilegium... Ferri de singulis nisi centuriatis comitiis noluerunt, e. q. s. ». — *2.* Cfr. ib., 4, 11: « Privilegia ne irroganto. De capite civis nisi per maximum comitiatum allosque quos censores in partibus populi locassint ne ferunto ». — Br. ha: *1. 2.*: Cic. [de leg. 3, 4, 11; 19, 44]: « Privilegia ne inroganto. De capite civis nisi per maximum comitiatum ne ferunto. Leges praeclarissimae, ecc. ». — Vedi passo citato dallo Schöell... fino alla parola « vetat ».

2. — (1) Sch. riporta il passo da cui il Voigt trasse questa legge alla Tav. VIII, 27. Bruns, VIII, 26. — Cfr. note alla Tavola antecedente. — Pongono qui: V. nota alla legge 1.

3. — (1) Sch. Br. pongono invece qui i passi: Bruns, Gellius [20, 1, 7]: « Duram esse legem putas, quae iudicem arbitrumve iure datum, qui ob rem iudicandam pecuniam accepisse convictus est, capite poenitur? ». — Sch. premette alle parole « duram esse, » ecc. « Dure autem scriptum esse in istis legibus quid existimari potest? » « Nisi duram, ecc. ». Tralascia però il punto interrogativo alla parola « poenitur ».

4. — (1) Sch. Br. riportano il passo relativo a questa legge alla Tav. VIII, 23. — Cfr. note alla Tav. VIII. — Sch., dando termine alla Tavola, ha qui: Marcianus, l. XIV, *Inst.*, D. 48, 4, 3: « Lex duodecim tabularum iubet eum qui hostem concitaverit quive civem hosti tradiderit capite puniri ». — Bruns: Pomponius enchirid. [D. 1, 2, 2, 23]: « Quaestores, qui capitalibus rebus praeessent, appellabantur questores parricidii, quorum etiam neminit lex XII Tab. ».

5. — (1) Sch. Br. pongono il passo relativo al n. 3. — Cfr. nota alla legge 3. — Bruns ha invece qui: Marcianus, l. XIV [D. 48, 4, 3]: « Lex XII Tab. iubet, ecc. ». — V. passo citato dallo Schoell alla nota precedente.

6. — (1) Cfr. nota alla leg. 4. — Bruns, ponendo fine alla Tavola, ha qui il passo: Salvianus [de gubern. dei, 8, 5]: « Interfici indemnatum quemcumque hominem etiam XII Tab. decreta vetuerunt ».

7. — (1) Sch. Br. pongono i passi da cui il Voigt trasse questa legge, al n. 1. — Cfr. nota alla legge 1.

8. — (1) Sch. Br. riportano il passo relativo al n. 1. — Cfr. nota alla legge 1.

TAVOLA X.

1. — Hominem (1) mortuum in Urbe ne sepelito neve urito.

2. — Tribus (1) reciniis cum clavis purpureis et decem tibicinibus.

Hoc [1] plus ne facito. Rogum ascea ne polito.

3. — Mulieres [1] genas ne radunto neve lessum funeris ergo habento.

4. — Homini [1] mortuo ne ossa legito, quo post funus faciat, excepta bellica peregrinaque morte.

5. — Servilis [1] unctura tollitor. Murrata potionem mortuo ne indito.

6. — Vino [1] rogum ne respargito.

7. — Acervae [1]. Neve aurum addito.

8. — Qui [1] coronam peperit ipse pecuniave eius virtutis ergo duitor ei.
Eiusque parenti sine fraude imponitor.

9. — Ut [1] uni plura fierent lectique plures sternerentur, ne fieret.

10. — Cui [1] auro dentes vincti escunt ast im cum illo sepelieret uretve, se fraude esto.

VARIANTI ALLA TAVOLA X.

1. — [1] Sch. Br., idem.

2. — [1] Sch. Br. pongono qui solamente il framm.: « Hoc plus ne facito. Rogum, ecc. ».

3. — [1] Sch. Br. riportano questa legge al n. 4. — Hanno qui il passo: Cicero, de leg. II, 23, 59: « Extenuato igitur sumptu. tribus reciniis relictis et uno clavo purpurae et decem tibinicibus tollit etiam lamentationem ». Vid.

4. — [1] Sch. Br. hanno invece qui la legge 3 del Voigt. — Pongono questa legge al n. 5, aggiungendo il passo: *b.*: Cicero, l. 1, 60: « Excipit bellicam peregrinamque mortem ».

5. [1] 6. — [1] Sch. Br. riportano i passi relativi al n. 6. — Hanno qui: *5.* Cfr. nota precedente. — *6.* Cicero, l. 1, 60: « Haec praeterea sunt in legibus: [de unctura quae] servilis unctura tollitur omnisque circumpotatio: quae et recte tolluntur neque tollerentur, nisi fuissent. Ne sumptuosa respersio, ne longae coronae nec acerrae praetereantur ». — Festus, p. 158, M.: « Murrata potione usos antiquos

iudicio est, quod etiamnunc aediles per supplicationes Dis addunt ad puluinaria, et quod XII tabulis cavetur ne mortuo indatur, ut ait Varro antiquatatum l. I. ».

7. — (1) Sch. Br. pongono questo framm. al n. 8, tralasciando la parola « acervae ». Bruns aggiunge la legge 10 del Voigt. — Pongono qui: Sch.: 7. « Qui coronam parit ipse pecuniave eius honoris virtutis ergo, si arduvitor ei parentique eius, se fraude esto ». — Cicero, de leg. II, 24, 60: « Illa jam significatio est laudis ornamenta ad mortuos pertinere, quod coronam virtute partam, et ei qui peperisset et eius parenti sine fraude esse [lex] impositam iubet ». — Bruns pone solamente: « Qui coronam parit ipse pecuniave eius [Honoris] virtutisve ergo arduuitur ei... ».

8. — (1) Sch. Br. hanno questa legge al n. 7. — Cfr. nota precedente.

9. — Sch. ha qui: « Cui auro, ecc. ». Vedi la legge 10 del Voit. — Bruns: Cicero [de leg. 2, 24, 61]: « Rogum bustumve novum vetat proprius LX pedes adici aedes alienas invito domino ».

10. — (1) Br. pone questa legge al n. 8. Sch. al n. 9. — Cfr. note alle leggi 8-9. — Sch. ha qui: *10-11.* Cicero, de leg. II, 24, 61: « Duae sunt praeterea leges de sepulchris, qua altera privatorum aedificiis, altera ipsis sepulchris cavet. Nam quod rogum bustumve novum vetat propius sexaginta pedes adici aedes alienas invito domino, incendium videtur arcere. Quod autem forum, id est vestibulum sepulchri, bustumve usu capi vetat, tuetur ius sepulchrorum ». — Bruns: *10.* Cicero [l. 2, 24, 61]: « Forum, i. e. vestibulum sepulcri, bustumve usu capi vetat ».

TAVOLA XI.

1. — Quod (1) postremum populus iusserit, id ius ratumque esto.

2. — De (1) provocatione.

3. — De (1) tributo — duincensus.
4. — Conubium (1) patribus cum plebe ne esto.
5. — De (1) commercio legisque actione clientibus dandis.
6. — Nexum (1) mancipiumque idem quod Quiritium forcti sanatisque supra infraque Urbem esto.
7. — De (1) interkalatione.
8. — De (1) pignoris capione. Hostia victimave. Daps. Detestatum Pignus capsit.

VARIANTI ALLA TAVOLA XI.

1. — (1) Sch. riporta il passo relativo a questa legge alla Tav. XII, n. 6. Bruns al n. 5. — Sch. ha qui la tavola dei fasti. — Br. invece cita il passo: Cicero [de rep. 2, 36, 37]: (Decemviri) « cum X tabulas summa legum aequitate prudentiaque conscripsissent, in annum posterum Xviros alios subrogaverunt — qui duabus tabulis iniquarum legum additis — connubia — ut ne plebi cum patribus essent, inhumanissima lege sanxerunt ».
2. (1) 3. — (1) Sch. dando fine alla tav. pone qui il passo: — *2.* Macrobius, Sat. I, 13, 21. Tuditanus refert libro tertio magistratuum decemviros, qui decem tabulis duas addiderunt, de intercalando populum rogasse. Cassius eosdem scribit auctores. Bruns segue lo Schöell ma pone termine alla tavola aggiungendo il passo: — *3.* Cic. (ad Att. 6, 1, 8): E quibus [libris de rep.] unum ἱστορικὸν requiris de Cn. Flavio, A. f. Ille vero ante Xviros non fuit. Quid ergo profecit, quod protulit fastos? Occultatam putant quodam tempore istam tabulam, ut dies agendi peterentur a paucis.
4. — (1) Sch. riporta il passo relativo a questa legge alla tavola XII, 1. Bruns. alla tav. XI, 1. — Cf. note alla tav. seg. ed alla legge 1.
5. — (1) Non si ha in Bruns e Schöell.
6. — (1) Cf. nota alla leg. 5, Tav. I.
7. — (1) Sch. Bruns riportano il passo relativo a questa legge al n. 2. — Cf. nota alla leg. 2.
8. — (1) Sch. riporta il passo relativo alla Tav. XII, 2. Bruns al n. 1. — Cf. note seguenti.

TAVOLA XII.

1. — Si [1] familiaris iniussu patrisfamilias furtum faxit noxiamve noxit quadrupedesve pecus pauperiem faxit, aut noxae dedito aut litis estimationem sufferto.
2. — Si [1] rem, de qua controversia est, in sacrum delicat, duplio rei delicatae paenas esto.
3. — Si [1] vindiciam falsam tulit si velit is, praetor arbitros tres dato. Eorum arbitrio rei fructus duplione damnum decidito.

VARIANTI ALLA TAVOLA XII.

1. — [1] Br. riporta i passi da cui il Voigt trasse questa legge alla Tav. VIII, 6, 7, e XII, n. 2. — Schöell alle tav. VIII, 5, 6, XII, 3. — Cf. note relative.

Sch. ha qui il passo: Cicero, de rep. 37, 63: « Ergo horum (sc. decemvirorum tertii anni) ex iniustitia subito exorta est maxima perturbatio et totius commutatio reipublicae: qui duabus tabulis iniquarum legum additis ecc. Cf. passo citato dal Bruns alla tav. XI, 1. — Bruns ha: Gaius [4, 28]: « Lege introducta est pignoris capio, velut lege XII tab. adversus cum, qui hostiam emisset nec pretium redderet; item adversus eum qui mercedem non redderet pro eo iumento, quod quis ideo locasset, ut inde pecuniam acceptam in dapem, i. e. in sacrificium impenderet ».

2. — [1] Sch. riporta il passo da cui il Voigt ritrasse questa legge al n. 5. Bruns al n. 4. — Cf. note segg.

Bruns ha qui: « Si servus furtum faxit noxiamve noxit. « Gai (4, 75): « Ex maleficiis filiorum familias servorumve — noxales actiones proditae sunt, uti liceret patri, dominove aut litis aestimationem sufferre, aut noxae dedere. — Constitutae sunt — aut legibus aut edicto: legibus velut furti lege XII tab. » — Schöell: Gaius *Inst.*

IV,28. « Lege autem introducta ecc. Cf. passo cit. dal Br. al n. 1.

3. — Sch. pone questa legge al n. 4 — Cf. varianti alle note segg. — Sch. ha qui: « Si servus furtum faxit » ecc. Vedi fram. e passo citati dal Bruns alla nota antecedente. — Bruns segue il Voigt. — Sch. Br. continuano la seguente tavola con le varianti:

4. Sch: « Si vindiciam falsam tulit sive litis... [praetor] arbitros tris dato, eorum arbitrio... fructus duplione damnum decidito ». — Bruns: *4.* Gaius, l. VI ad XII (D. 44, 6, 3): « Rem, de qua controversia est, prohibemur lege, XII tab.] in sacrum dedicare: alioquin dupli paena patimur, — sed duplum utrum fisco an adversario praestandum sit, nihil esprimitur ».

5. — Sch: Gaius l. VI: « Rem de qua » ecc. Vedi passo citato da Bruns al n. 4. — Bruns, terminando la tavola, ha: *5.* Livius (7, 17): « in XII tab. legem esse, ut quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset ».

6. — Sch: Livius, VII, 17, 12: « Interrex Fabius aiebat in duodecim tabulis legem esse » ecc. Vedi n. 5 il passo citato dal Bruns.

INDICE

Dell' influenza greca sulle Leggi delle XII Tavole . . . . . *Pag.* 5

I. La legazione . . . . . » 11

II. La fonte . . . . . » 37

Le varianti Voigt - Schöell - Bruns. . . . » 63

Ev 8/7/26

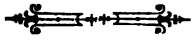

DELLO STESSO AUTORE

LA DONNA E IL DIRITTO

BASSANO

Premiato Stabilimento Tipo-Litografico A. Roberti.

Lire 1 —